Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0213(CNS)

8.4.2022

EMENDAMENTI
92 - 386

Progetto di relazione
Johan Van Overtveldt
(PE719.624v01-00)

Ristrutturazione del quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2021)0563 – C9-0362/2021 – 2021/0213(CNS))

Emendamento 92
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'obiettivo primario della tassazione dell'energia è di carattere ambientale, ossia il cambiamento dei modelli di consumo e di investimento. Un obiettivo secondario, ma comunque importante, è l'aumento del gettito fiscale. Il tentativo di conseguire altri obiettivi politici mediante la tassazione dell'energia potrebbe pregiudicare l'obiettivo primario e quello secondario. Quantunque possa avere un tale effetto, la tassazione dell'energia non è uno strumento di politica redistributiva.

Or. en

Emendamento 93
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) L'obiettivo primario della tassazione dell'energia è di carattere ambientale, ossia la modifica dei modelli di consumo e di investimento. Tuttavia, i cambiamenti nella tassazione dell'energia potrebbero avere un impatto redistributivo, in particolare colpendo le famiglie più vulnerabili. Tale aspetto andrebbe considerato all'interno della presente direttiva, allo scopo di evitare di acuire le disparità.

Or. en

Emendamento 94
Nicola Beer, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e l'elettricità continuino a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, affrontando nel contempo le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28]. La tassazione dell'energia può contribuire ***all'ambizioso obiettivo di ridurre di almeno il 55 % le emissioni nette di gas a effetto serra entro*** il 2030 ***rispetto ai livelli del 1990, nonché all'obiettivo di azzerare l'inquinamento attraverso l'attuazione del principio "chi inquina paga", garantendo che*** la tassazione ***dei carburanti per motori, dei combustibili per riscaldamento e dell'elettricità rifletta più accuratamente il loro impatto sull'ambiente e sulla salute***. Il contributo della tassazione dell'energia ***al conseguimento di tali obiettivi*** è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia[29].	(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e l'elettricità continuino a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, affrontando nel contempo le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28]. La tassazione dell'energia può contribuire ***ai nuovi obiettivi energetici dell'Unione per*** il 2030***. Tuttavia, resta fondamentale che la politica climatica dell'Unione e*** la tassazione ***dell'energia siano viste come due aspetti diversi, pur considerando la tassazione dell'energia da parte dell'Unione come uno strumento per incentivare gli sviluppi delle politiche in direzione della neutralità climatica***. Il contributo della tassazione dell'energia è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia[29].
[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.	[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.
[29] 14861/19 del 5 dicembre 2019.	[29] 14861/19 del 5 dicembre 2019.

Or. en

Emendamento 95
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e l'elettricità continuino a contribuire ***al buon funzionamento del mercato interno, affrontando nel contempo*** le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28]. La tassazione dell'energia ***può*** contribuire ***all'ambizioso obiettivo di ridurre di almeno il 55 % le*** emissioni ***nette*** di gas a effetto serra ***entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché*** all'obiettivo di azzerare l'inquinamento attraverso l'attuazione del principio "chi inquina paga", garantendo che la tassazione dei carburanti per motori, dei combustibili per riscaldamento e dell'elettricità rifletta ***più*** accuratamente il loro impatto sull'ambiente ***e sulla*** salute. Il contributo della tassazione dell'energia al conseguimento di tali obiettivi è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia***[29]***.	(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e l'elettricità continuino a contribuire ***ad affrontare*** le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28]***, garantendo nel contempo che tutte le famiglie dell'Unione, e in particolare quelle a più basso reddito, abbiano accesso a tali prodotti***. La tassazione dell'energia ***dovrebbe*** contribuire ***alla riduzione delle*** emissioni di gas a effetto serra***, in linea con la normativa europea sul clima, al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica e*** all'obiettivo di azzerare l'inquinamento attraverso l'attuazione del principio "chi inquina paga", garantendo che la tassazione dei carburanti per motori, dei combustibili per riscaldamento e dell'elettricità rifletta accuratamente il loro impatto sull'ambiente***, la*** salute ***e la biodiversità***. Il contributo della tassazione dell'energia al conseguimento di tali obiettivi è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia.
[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.	[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.
[29] 14861/19 del 5 dicembre 2019.	

Or. en

Emendamento 96
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e l'elettricità continuino a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, affrontando nel contempo le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28]. La tassazione dell'energia ***può*** contribuire ***all'ambizioso obiettivo di ridurre di almeno il 55 % le*** emissioni ***nette*** di gas a effetto serra ***entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché*** all'obiettivo di azzerare l'inquinamento attraverso l'attuazione del principio "chi inquina paga", garantendo che la tassazione dei carburanti per motori, dei combustibili per riscaldamento e dell'elettricità rifletta ***più*** accuratamente il loro impatto sull'ambiente ***e sulla*** salute. Il contributo della tassazione dell'energia al conseguimento di tali obiettivi è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia[29].	(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e l'elettricità continuino a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, affrontando nel contempo le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28] ***e delle proposte legislative associate***. La tassazione dell'energia ***dovrebbe*** contribuire ***alla riduzione delle*** emissioni di gas a effetto serra***, in linea con la normativa europea sul clima, al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica e*** all'obiettivo di azzerare l'inquinamento attraverso l'attuazione del principio "chi inquina paga", garantendo che la tassazione dei carburanti per motori, dei combustibili per riscaldamento e dell'elettricità rifletta accuratamente il loro impatto sull'ambiente***, la*** salute ***e la biodiversità***. Il contributo della tassazione dell'energia al conseguimento di tali obiettivi è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia[29].
[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.	[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.
[29] 14861/19 del 5 dicembre 2019.	[29] 14861/19 del 5 dicembre 2019.

Or. en

Emendamento 97
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e	(3) È necessario garantire che norme fiscali chiare per i prodotti energetici e

l'elettricità continuino a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, affrontando nel contempo le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28]. La tassazione dell'energia può contribuire all'ambizioso obiettivo di ridurre di almeno il 55 % le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché all'obiettivo di azzerare l'inquinamento attraverso l'attuazione del principio "chi inquina paga", garantendo che la tassazione dei carburanti per motori, dei combustibili per riscaldamento e dell'elettricità rifletta più accuratamente il loro impatto sull'ambiente e sulla salute. Il contributo della tassazione dell'energia al conseguimento di tali obiettivi è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia[29].

l'elettricità continuino a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, affrontando nel contempo le sfide connesse al clima e all'ambiente nel contesto della comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"[28]. La tassazione dell'energia può contribuire all'ambizioso obiettivo di ridurre di almeno il 55 % le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, nonché all'obiettivo di azzerare l'inquinamento attraverso l'attuazione del principio "chi inquina paga", garantendo che la tassazione ***equa*** dei carburanti per motori, dei combustibili per riscaldamento e dell'elettricità rifletta più accuratamente il loro impatto sull'ambiente e sulla salute. Il contributo della tassazione dell'energia al conseguimento di tali obiettivi è stato riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio sul quadro dell'UE in materia di tassazione dell'energia[29].

---

[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

[29] 14861/19 del 5 dicembre 2019.

[28] COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

[29] 14861/19 del 5 dicembre 2019.

Or. pt

Emendamento 98
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Irene Tinagli, Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Le regioni insulari, periferiche e remote non hanno avuto altre alternative se non quella di costruire la propria competitività economica con l'ausilio del trasporto aereo, attivando e promuovendo flussi economici importanti e altri motori di sviluppo economico resi possibili da

servizi aerei efficienti ed economicamente convenienti. Il miglioramento della connettività aerea ha arrecato vantaggi economici più ampi, al di là di quelli che beneficiano gli utenti diretti delle reti di trasporto aereo. Oltre a quelli che potrebbero essere considerati i vantaggi economici diretti dell'aviazione, la connettività aerea tra gli Stati membri funge da catalizzatore essenziale per la crescita economica e il benessere sociale. I collegamenti aerei che uniscono gli Stati membri in posizione centrale alle regioni insulari, periferiche e remote continuano a dare un contributo vitale alla crescita economica.

Or. en

Emendamento 99
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) È essenziale che la direttiva attui i principi derivanti dalla strategia dell'Unione per l'integrazione del sistema energetico, ribadendo pertanto nelle proprie disposizioni la priorità a cascata di promuovere innanzitutto l'efficienza energetica e il risparmio energetico in tutti i settori economici, quindi l'elettrificazione diretta da fonti rinnovabili e, per le applicazioni per le quali non è possibile ridurre le emissioni con altri mezzi, l'uso di combustibili da fonti rinnovabili sostenibili e un migliore utilizzo e immagazzinamento del calore per promuovere un'ulteriore integrazione tra i settori, sostenendo in tal modo la transizione energetica e rafforzando la partecipazione dei cittadini, mantenendo nel contempo la sostenibilità dei costi per

le autorità e i cittadini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 100
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Irene Tinagli, Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eva Kaili, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Fino a quando i progressi tecnologici non metteranno a disposizione energia più pulita, i contribuenti sono incoraggiati a consumare in modo intelligente e a usare trasporti che consumano meno combustibili fossili. Tuttavia, finché non saranno disponibili alternative più rispettose dell'ambiente, le regioni insulari, periferiche e remote si troveranno in una situazione di svantaggio economico rispetto alle regioni centrali. È opportuno che le regioni insulari, periferiche e remote non siano discriminate, dal momento che nel prossimo futuro non disporranno di alternative di trasporto più ecologiche rispetto al trasporto aereo. I cittadini e le imprese delle zone insulari e periferiche dovrebbero continuare a beneficiare di opportunità di connettività equivalenti alle loro controparti nelle regioni più centrali dell'Unione.

Or. en

Emendamento 101
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Eva Kaili, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La tassazione ambientale può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione.	(4) La tassazione ambientale può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione***, preservando al contempo la flessibilità e la sovranità degli Stati membri sulle prerogative fiscali, anche per quanto riguarda la promozione dello sviluppo economico e sociale delle loro regioni insulari, periferiche e remote***.

Or. en

Emendamento 102
Nicola Beer, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La tassazione ambientale può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione.	(4) La tassazione ambientale può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione. ***A tal fine, la presente direttiva dovrebbe promuovere l'efficienza energetica in modo tecnologicamente neutro, mentre i segnali di prezzo del CO_2 dovrebbero essere forniti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE.***

Or. en

Emendamento 103
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La tassazione ambientale può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione.	(4) La tassazione ambientale può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione***, preservando al contempo la competitività dell'economia dell'Unione e la flessibilità e la sovranità degli Stati membri sulle prerogative fiscali, anche per quanto riguarda la promozione dello sviluppo economico e sociale delle loro regioni insulari, periferiche e remote***.

Or. en

Emendamento 104
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La tassazione ***ambientale*** può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione.	(4) La tassazione ***dei prodotti energetici e dell'elettricità*** può costituire un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione ***che siano eque, efficienti, equilibrate, proporzionate e trasparenti***. ***La tassazione deve rispettare le competenze nazionali esclusive degli Stati membri in materia di politica fiscale.***

Or. pt

Emendamento 105
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La tassazione ambientale ***può costituire*** un mezzo ***efficace sotto il profilo dei costi*** per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. ***Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione.***	(4) La tassazione ambientale ***è*** un mezzo per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra***, migliorare il risparmio energetico e l'efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili***.

Or. en

Emendamento 106
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La tassazione ambientale ***può costituire*** un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire agli Stati membri di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione.	(4) La tassazione ambientale ***costituisce*** un mezzo efficace sotto il profilo dei costi per consentire ***all'Unione e*** agli Stati membri ***di ottenere l'indipendenza energetica e*** di conseguire l'obiettivo di ridurre i gas a effetto serra***, nonché di migliorare il risparmio energetico e l'efficienza energetica, promuovendo nel contempo l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili***. Il corretto funzionamento del mercato interno richiede norme comuni in materia di imposizione.

Or. en

Emendamento 107
Claude Gruffat

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Occorre un maggiore allineamento tra la presente direttiva e la revisione della direttiva 2003/87/CE, al fine di garantire una fissazione efficace del prezzo del carbonio in tutta l'Unione e nei diversi settori. Un prezzo minimo del carbonio, introdotto dalla presente direttiva, andrebbe a integrare la riforma del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

Or. en

Emendamento 108
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) L'introduzione di un prezzo minimo del carbonio nella presente direttiva consentirebbe di detrarre il prezzo del carbonio stabilito nel sistema di scambio di quote di emissione per i settori dell'edilizia e dei trasporti su strada, a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, per evitare la doppia imposizione.

Or. en

Emendamento 109

José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È tuttavia opportuno che gli Stati membri possano utilizzare la tassazione dei carburanti per motori, dei combustibili da riscaldamento e dell'elettricità per una serie di scopi non legati specificamente o esclusivamente alla riduzione dei gas a effetto serra.	(5) È tuttavia opportuno che gli Stati membri possano utilizzare la tassazione dei carburanti per motori, dei combustibili da riscaldamento e dell'elettricità per una serie di scopi non legati specificamente o esclusivamente alla riduzione dei gas a effetto serra. ***In particolare, dovrebbe essere garantita la possibilità di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie a basso reddito.***

Or. en

Emendamento 110
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero utilizzare i proventi della tassazione del cherosene e dell'olio combustibile per uso navale per favorire gli investimenti sostenibili nel settore marittimo e aereo e per aiutare tali settori a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. Per il settore della navigazione interna, il gettito fiscale pertinente può costituire una fonte di finanziamento per il Fondo europeo per le vie navigabili interne[1 bis]. Tale Fondo dovrebbe prevedere un sistema di sportello unico che sia di facile accesso per ottenere aiuto e assistenza e che consenta di combinare i progetti in un'unica domanda, aumentando in tal modo le possibilità di finanziamento. Il Fondo dovrebbe integrare gli attuali fondi di riserva istituiti a norma del

regolamento (UE) n. 546/2014 con contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti finanziari nazionali e dell'UE, così da mobilitare ulteriori investimenti da parte del settore e porre rimedio all'attuale carenza di investimenti, dell'ordine di quasi 10 miliardi di EUR per quanto riguarda il finanziamento della transizione sostenibile[1 ter]. Detto Fondo dovrebbe prevedere la possibilità di essere combinato con il meccanismo per collegare l'Europa, con i fondi strutturali e di investimento europei, compreso il Fondo di coesione, e con altri strumenti di finanziamento della Banca europea per gli investimenti.

_____

[1 bis] ***Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2021 sul tema "Verso un trasporto per vie navigabili interne adeguato alle esigenze future in Europa" (2021/2015(INI)), pag. 14; comunicazione della Commissione "NAIADES III" (COM(2021)0324), pag. 13.***

[1 ter] ***Centro di sviluppo per la tecnologia navale e i sistemi di trasporto (DST), "Assessment of technologies in view of zero-emission IWT" (Valutazione delle tecnologie in vista di un settore del trasporto per vie navigabili interne a zero emissioni), nel quadro dello studio generale della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, dal titolo "Financing the energy transition towards a zero-emission European IWT sector" (Finanziare la transizione energetica verso un settore europeo del trasporto per vie navigabili interne a zero emissioni), relazione n. 2293, pag. 95.***

Or. en

Motivazione

Data la maggiore pressione esercitata dalle misure climatiche necessarie e al fine di limitare le possibilità di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è opportuno sostenere i settori

nella transizione energetica. L'istituzione di un fondo dell'UE per le vie navigabili interne costituirebbe un'azione concreta al riguardo.

Emendamento 111
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull'energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.	(6) L'esistenza di notevoli differenze tra i livelli nazionali di tassazione sull'energia applicati dagli Stati membri potrebbe essere pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno***, come pure al conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia**. ***La Corte dei conti europea ha inoltre constatato che il livello di tassazione delle fonti energetiche non riflette le loro emissioni di gas a effetto serra nell'Unione. Peraltro, il prezzo dei prodotti energetici non tiene conto del costo ambientale delle emissioni.***

Or. en

Emendamento 112
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Margarida Marques, Eva Kaili, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Con riferimento alle regioni insulari che non dispongono di collegamenti stradali, ferroviari o tramite ponti con il continente europeo e alle regioni periferiche e remote, specialmente quelle con un'economia fortemente

dipendente dal turismo, nei primi cinque anni sarebbe opportuno non applicare l'imposta sul cherosene ai voli in arrivo o in partenza da queste regioni, procedendo poi alla graduale applicazione dell'imposta in cinque fasi, di pari importo, nei cinque anni successivi, per raggiungere i livelli previsti per tutti i voli al termine di un periodo di dieci anni. É opportuno adottare tutte le misure precauzionali del caso per evitare qualsiasi deviazione di traffico ("détournement de trafic") nell'uso del cherosene.

Or. en

Motivazione

The tax on aviation fuel as proposed will crucially affect the competitiveness of insular, peripheral and remote regions, which have no road, rail or bridge alternatives by which to maintain connectivity with the European mainland, especially when tourism accounts for a significant proportion of their economy. Such territories need to be given a breathing space (of five years) in order to provide them with a chance of maintaining some degree of competitiveness before taxes on the aviation fuel used to reach them by air begin to be introduced. Commenced as of the sixth year, taxation levels would then reach over five years, the same levels applicable to all other territories in the Union.

Emendamento 113
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Con riferimento alle regioni remote, periferiche e insulari e ai territori che dispongono di significativi complessi insulari, che non hanno collegamenti diretti stradali, ferroviari o tramite ponti con il continente europeo e la cui economia è fortemente dipendente dal turismo, nei primi dieci anni l'imposta sul cherosene non sarà applicata ai voli in arrivo e in partenza da queste regioni e territori, procedendo poi alla graduale

	applicazione dell'imposta in cinque fasi, di pari importo, nei cinque anni successivi, per raggiungere i livelli previsti per tutti i voli al termine di un periodo di quindici anni.

Or. en

Emendamento 114
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) In quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Unione ha ratificato l'accordo di Parigi. La tassazione dei prodotti energetici e, se del caso, dell'elettricità è uno degli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 115
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli Stati membri dovrebbero inoltre riprodurre in qualsiasi momento la classificazione dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato in relazione ai diversi prodotti per ciascun uso determinato, al fine di garantire una struttura delle aliquote adeguata sotto il profilo ambientale. ***I livelli minimi di tassazione dell'energia*** dovrebbero essere ***automaticamente allineati ogni anno per***	(11) Gli Stati membri dovrebbero inoltre riprodurre in qualsiasi momento la classificazione dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato in relazione ai diversi prodotti per ciascun uso determinato, al fine di garantire una struttura delle aliquote adeguata sotto il profilo ambientale. ***Gli Stati membri non*** dovrebbero essere ***obbligati a riprodurre la relazione tra le diverse classificazioni***.

tenere conto dell'evoluzione del loro valore reale, al fine di mantenere l'attuale livello di armonizzazione delle aliquote e quindi ridurre la volatilità derivante dai prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari. È opportuno che tale allineamento sia effettuato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello dell'Unione, ad esclusione dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat.

Or. en

Motivazione

La scelta di riprodurre non soltanto la classificazione, ma anche la relazione tra i livelli minimi di tassazione sarebbe controproducente. In considerazione del fatto che attualmente a livello nazionale i combustibili fossili convenzionali (carbone, gasolio da riscaldamento, diesel e benzina) sono spesso soggetti ad aliquote d'accisa molto più elevate rispetto ai livelli minimi previsti dalla direttiva sulla tassazione dei progetti energetici, riprodurre la relazione potrebbe determinare in alcuni Stati membri aumenti significativi delle aliquote per i combustibili alternativi, come il GPL, il gas naturale e il GNL, ma anche il biogas sostenibile. Ciò può comportare ripercussioni sociali negative e compromettere la transizione energetica.

Emendamento 116
Emendamento

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Gli Stati membri dovrebbero inoltre riprodurre in qualsiasi momento la classificazione dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato in relazione ai diversi prodotti per ciascun uso determinato, al fine di garantire una struttura delle aliquote adeguata sotto il profilo ambientale. ***I livelli minimi di tassazione dell'energia dovrebbero essere automaticamente allineati ogni anno per tenere conto dell'evoluzione del loro valore reale, al fine di mantenere l'attuale***	(11) Gli Stati membri dovrebbero inoltre riprodurre in qualsiasi momento la classificazione dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato in relazione ai diversi prodotti per ciascun uso determinato, al fine di garantire una struttura delle aliquote adeguata sotto il profilo ambientale.

livello di armonizzazione delle aliquote e quindi ridurre la volatilità derivante dai prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari. È opportuno che tale allineamento sia effettuato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello dell'Unione, ad esclusione dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat.

Or. en

Emendamento 117
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire un'agevole attuazione di talune disposizioni relative a determinati prodotti o usi, ***è*** necessario un periodo di applicazione transitorio.	(12) Al fine di garantire un'agevole attuazione di talune disposizioni relative a determinati prodotti o usi, ***può essere*** necessario un periodo di applicazione transitorio.

Or. en

Emendamento 118
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di garantire un'agevole attuazione di talune disposizioni relative a determinati prodotti o usi, ***è*** necessario un periodo di applicazione transitorio.	(12) Al fine di garantire un'agevole attuazione di talune disposizioni relative a determinati prodotti o usi, ***può essere*** necessario un periodo di applicazione transitorio. ***Tuttavia, l'emergenza climatica impone una rapida attuazione delle disposizioni della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 119
Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Come principio generale gli Stati membri dovrebbero applicare ai prodotti energetici e all'elettricità livelli di tassazione non inferiori ai livelli minimi stabiliti dalla direttiva. Dovrebbe essere consentito agli Stati membri di rispettare i livelli minimi di tassazione dell'Unione tenendo conto dell'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette che hanno scelto di applicare (eccetto l'IVA).	(13) Come principio generale gli Stati membri dovrebbero applicare ai prodotti energetici e all'elettricità livelli di tassazione non inferiori ai livelli minimi stabiliti dalla direttiva***, al fine di creare condizioni di parità tra Stati membri e garantire la competitività***. Dovrebbe essere consentito agli Stati membri di rispettare i livelli minimi di tassazione dell'Unione tenendo conto dell'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette che hanno scelto di applicare (eccetto l'IVA).

Or. en

Emendamento 120
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all'attuazione del presente quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità spetta a ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l'applicazione di tale principio di neutralità fiscale possa contribuire alla	(14) La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all'attuazione del presente quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità spetta a ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l'applicazione di tale principio di neutralità fiscale possa contribuire alla

ristrutturazione e all'ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore di una maggiore tutela dell'ambiente e del maggior impiego di manodopera.	ristrutturazione e all'ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore di una maggiore tutela dell'ambiente e del maggior impiego di manodopera. ***Il sistema fiscale dovrebbe essere concepito in modo da evitare un impatto negativo sulle famiglie a basso reddito.***

Or. en

Emendamento 121
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all'attuazione del presente quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità spetta a ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l'applicazione di tale principio di neutralità fiscale possa contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore di una maggiore tutela dell'ambiente e del maggior impiego di manodopera.	(14) La scelta del regime fiscale da applicare in relazione all'attuazione del presente quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità spetta a ciascuno Stato membro. A questo proposito gli Stati membri potrebbero decidere di non aumentare la tassazione fiscale complessiva se ritengono che l'applicazione di tale principio di neutralità fiscale possa contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento del loro sistema tributario, incoraggiando comportamenti a favore di una maggiore tutela dell'ambiente***, anche incentivando l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili,*** e del maggior impiego di manodopera. ***Si raccomanda vivamente di concepire un sistema fiscale in grado di minimizzare la potenziale natura regressiva della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e di compensarla, se necessario, mediante una forte progressività del sistema fiscale, unita a politiche di ridistribuzione.***

Or. en

Emendamento 122
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Si stima che l'attuale proposta avrà in media un impatto molto limitato sul benessere in tutti gli Stati membri. Poiché l'elettricità rappresenta una quota importante della spesa delle famiglie a basso reddito, le riduzioni proposte in materia di aliquota d'imposta sull'elettricità hanno un impatto sostanzialmente progressivo sulla distribuzione nell'UE nel suo complesso e in tutti gli Stati membri che dovrebbero applicarle.

Or. en

Emendamento 123
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le politiche dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente nell'Unione.	(15) I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le politiche dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente nell'Unione. ***Nel quadro degli elevati prezzi dell'energia dovuti alla volatilità sui mercati internazionali dei combustibili fossili, gli Stati membri potrebbero mitigare l'aumento dei prezzi al dettaglio per le famiglie vulnerabili e le microimprese, tra l'altro riducendo le tasse e gli oneri nelle fatture energetiche dei consumatori, come previsto dalla***

direttiva (UE) 2019/944 (direttiva sul mercato dell'energia elettrica) e come inoltre osservato nella comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2021 dal titolo "Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno".

Or. en

Emendamento 124
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le politiche dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente nell'Unione.	(15) I prezzi dei prodotti energetici e dell'elettricità sono elementi chiave per le politiche dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente nell'Unione. ***In talune situazioni, in particolare nei periodi in cui i mercati internazionali dei combustibili fossili sono caratterizzati da forte incertezza o elevata volatilità, o da entrambe, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare i prezzi al dettaglio e i margini di profitto al di sotto del risultato di mercato.***

Or. en

Emendamento 125
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) In talune circostanze è opportuno prevedere la possibilità di applicare aliquote d'imposta nazionali differenziate allo stesso prodotto, qualora

tale misura sia intesa a permettere un accesso paritario a tali prodotti per tutte le famiglie e a promuovere il trasporto pubblico.

Or. en

Emendamento 126
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) La tassazione dell'energia dovrebbe applicarsi solamente al consumo finale e non dovrebbero essere tassati né l'uso dell'energia all'interno della catena del valore dell'energia, né alcuna forma di conversione o stoccaggio. Tale principio si dovrebbe applicare a tutte le forme dei processi di conversione dell'energia, nonché ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti energetici e dell'elettricità. In tale contesto, per conversione si dovrebbe intendere il processo di conversione di una forma di energia in un'altra, come ad esempio l'utilizzo del gas naturale per produrre elettricità o la produzione di idrogeno a partire da elettricità o da gas naturale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare la doppia imposizione. A differenza dei combustibili fossili, che sono estratti, i combustibili a basse emissioni e l'elettricità sono prodotti. Pertanto, è necessario non tassare i fattori produttivi, ma solo il risultato della produzione.

Emendamento 127
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Nicola Beer, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) La tassazione dell'energia dovrebbe applicarsi solamente al consumo finale e non dovrebbero essere tassati né l'uso dell'energia all'interno della catena del valore dell'energia, né alcuna forma di conversione o stoccaggio. Tale principio si dovrebbe applicare a tutte le forme dei processi di conversione dell'energia, nonché ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti energetici e dell'elettricità. In tale contesto, per conversione si dovrebbe intendere il processo di conversione di una forma di energia in un'altra, come ad esempio l'utilizzo del gas naturale per produrre elettricità o la produzione di idrogeno a partire da elettricità o da gas naturale.

Or. en

Emendamento 128
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) I prodotti energetici utilizzati come carburanti per determinati fini e quelli utilizzati come combustibili per riscaldamento sono tassati, di norma, a livelli inferiori a quelli applicabili ai prodotti energetici utilizzati come propellente. L'elettricità dovrebbe essere sempre tra le fonti energetiche meno tassate al fine di promuoverne l'uso, ***in particolare*** nel settore dei trasporti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero	(18) I prodotti energetici utilizzati come carburanti per determinati fini e quelli utilizzati come combustibili per riscaldamento sono tassati, di norma, a livelli inferiori a quelli applicabili ai prodotti energetici utilizzati come propellente. L'elettricità dovrebbe essere sempre tra le fonti energetiche meno tassate al fine di promuoverne l'uso, ***anche*** nel settore dei trasporti ***e del riscaldamento e raffrescamento***. A tal fine gli Stati

adoperarsi per applicare lo stesso livello di tassazione all'elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici e a quella utilizzata a fini di riscaldamento durante il periodo necessario successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.

membri dovrebbero adoperarsi per applicare lo stesso livello di tassazione all'elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici e a quella utilizzata a fini di riscaldamento ***e raffrescamento*** durante il periodo necessario successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 129
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) I prodotti energetici utilizzati come carburanti per determinati fini e quelli utilizzati come combustibili per riscaldamento sono tassati, di norma, a livelli inferiori a quelli applicabili ai prodotti energetici utilizzati come propellente. L'elettricità dovrebbe essere sempre tra le fonti energetiche meno tassate al fine di promuoverne l'uso, in particolare nel settore dei trasporti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per applicare lo stesso livello di tassazione all'elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici e a quella utilizzata a fini di riscaldamento durante il periodo necessario successivo all'entrata in vigore della presente direttiva.	(18) I prodotti energetici utilizzati come carburanti per determinati fini e quelli utilizzati come combustibili per riscaldamento sono tassati, di norma, a livelli inferiori a quelli applicabili ai prodotti energetici utilizzati come propellente. L'elettricità dovrebbe essere sempre tra le fonti energetiche meno tassate al fine di promuoverne l'uso, in particolare nel settore dei trasporti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per applicare lo stesso livello di tassazione all'elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici e a quella utilizzata a fini di riscaldamento durante il periodo necessario successivo all'entrata in vigore della presente direttiva. ***In tal senso è opportuno che la Commissione elabori e adotti un atto delegato, al fine di integrare la presente direttiva con un quadro comune di certificazione che individui l'origine dell'elettricità consumata.***

Or. en

Emendamento 130
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per perseguire gli obiettivi della direttiva è necessario che non sia operata alcuna distinzione tra diesel per uso commerciale e non commerciale, nonché tra uso commerciale e non commerciale dei combustibili da riscaldamento e dell'elettricità.	***soppresso***

Or. pt

Emendamento 131
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Per perseguire gli obiettivi della direttiva è necessario che non sia operata alcuna*** distinzione tra diesel per uso commerciale e non commerciale***, nonché tra*** uso commerciale e non commerciale dei ***combustibili da riscaldamento*** e dell'elettricità.	(19) ***Gli Stati membri possono avere la necessità di operare una*** distinzione tra diesel per uso commerciale e non commerciale ***e dovrebbero avere la facoltà di avvalersi di tale possibilità per ridurre il divario di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale, utilizzato come propellente, e la benzina.*** ***Dovrebbe essere possibile riservare un trattamento fiscale differenziato all'***uso commerciale e non commerciale dei ***prodotti energetici*** e dell'elettricità.

Or. en

Emendamento 132
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) ***Per perseguire gli obiettivi della direttiva è necessario che non sia operata alcuna*** distinzione tra diesel per uso commerciale e non commerciale***, nonché tra*** uso commerciale e non commerciale dei ***combustibili da riscaldamento*** e dell'elettricità.	(19) ***Gli Stati membri possono avere la necessità di operare una*** distinzione tra diesel per uso commerciale e non commerciale ***e dovrebbero avere la facoltà di avvalersi di tale possibilità per ridurre il divario di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale, utilizzato come propellente, e la benzina. Dovrebbe essere possibile riservare un trattamento fiscale differenziato all'***uso commerciale e non commerciale dei ***prodotti energetici*** e dell'elettricità.

Or. en

Motivazione

La possibilità di operare una distinzione tra uso commerciale e non commerciale consente agli Stati membri di avvalersi dello strumento fiscale in direzione dell'uso non commerciale, a fini fiscali e di efficienza energetica, mantenendo al contempo la competitività nel mercato interno, e pertanto persegue correttamente gli obiettivi della direttiva.

Emendamento 133
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro dell'Unione quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. ***A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante.*** L'elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità.	(20) I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro dell'Unione quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. L'elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità.

Or. en

Emendamento 134
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro dell'Unione quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante. L'elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità.	(20) I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro dell'Unione quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante***, nonché i processi mineralogici***. L'elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità.

Or. en

Emendamento 135
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro dell'Unione quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione	(20) I prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro dell'Unione quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione

come carburante. L'elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità.	come carburante***, nonché i processi mineralogici***. L'elettricità utilizzata per fini analoghi dovrebbe essere trattata su un piano di parità.

Or. en

Emendamento 136
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) L'impatto del trasporto aereo sul clima è riconosciuto da tempo dalla comunità scientifica e, in particolare, dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, almeno a partire dalla sua relazione speciale del 1999 sull'aviazione e l'atmosfera globale[1 bis]. A differenza di altri settori responsabili di emissioni di gas a effetto serra, il trasporto aereo ha inoltre conosciuto un marcato aumento dei volumi e pertanto negli ultimi trent'anni le sue emissioni aggregate sono raddoppiate, registrando dal 2013 un aumento di quasi il 28 % soltanto in Europa. Dati recenti indicano che almeno la metà di tutte le emissioni è generata soltanto dall'1 % della popolazione mondiale e principalmente dalle persone con il reddito più alto. Un recente studio dell'AESA[1 ter] evidenzia inoltre che le emissioni diverse dal CO_2 potrebbero avere un impatto sul clima almeno due volte maggiore a quello delle sole emissioni di CO_2. Tali ripercussioni sul clima sono principalmente dovute alla composizione del combustibile fossile attualmente utilizzato in maniera diffusa nel settore ed è pertanto urgente internalizzare tali effetti attraverso una tassazione adeguata. L'introduzione di

una tassa sul carburante avio per i voli intra-UE potrebbe rappresentare un ulteriore disincentivo per i cosiddetti "voli fantasma", andando a integrare le ulteriori misure, da adottare nel quadro della revisione del regolamento sull'assegnazione delle bande orarie aeroportuali, atte a impedire efficacemente lo svolgimento di tali voli vuoti o quasi vuoti.

[1 bis] ***Relazione speciale dell'IPCC, Aviazione e atmosfera globale (1999) https://www.unep.org/resources/report/ipcc-special-report-aviation-and-global-atmosphere***

[1 ter] ***Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Analisi aggiornata degli impatti sul clima del trasporto aereo connessi alle emissioni di gas diversi dal CO_2 e potenziali misure politiche ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE https://www.easa.europa.eu/document-library/research-reports/report-commission-european-parliament-and-council***

Or. en

Emendamento 137
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) L'introduzione di un livello minimo di tassazione del combustibile porrebbe il settore della pesca dell'UE, e in particolare i pescatori artigianali, in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai paesi terzi che applicano prezzi e imposte inferiori. Comporterebbe altresì

un trattamento ingiusto tra i territori, dato che le grandi navi possono intraprendere lunghe traversate e quindi rifornirsi nei porti dove i prezzi del carburante sono inferiori. Tale misura provocherebbe anche un aumento dei prezzi a carico dei consumatori finali, in particolare per i prodotti freschi. Ciò sarebbe contrario alle raccomandazioni sanitarie di aumentare il consumo di pesce, considerata non solo la sua elevata qualità nutrizionale e quindi i benefici per la salute, ma anche la sua ridotta impronta ambientale. Infine, ciò determinerebbe il fallimento su vasta scala e senza precedenti di molte imprese di pesca, soprattutto quelle di pesca artigianale, e, di conseguenza, la perdita di un numero elevato di posti di lavoro, con gravi ripercussioni per le comunità di pescatori dell'Unione.

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 138
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Il trasporto aereo è notevolmente più dispendioso in termini di consumi energetici rispetto ad altre forme di trasporto e dovrebbe essere tassato di conseguenza. Anche se potrebbero non esistere valide alternative al trasporto aereo per viaggiare da o verso

nazioni insulari o regioni remote, un regime fiscale vantaggioso per l'aviazione non è lo strumento politico migliore al servizio di queste zone. I governi dovrebbero piuttosto avvalersi del gettito derivante dall'imposta sul cherosene per investire e aumentare i livelli di benessere in queste regioni.

Or. en

Emendamento 139
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) La comunità scientifica ha da tempo riconosciuto l'impatto del trasporto aereo sul clima. Il trasporto aereo ha registrato un marcato aumento dei volumi e negli ultimi trent'anni le sue emissioni aggregate sono raddoppiate. In linea con le altre misure, l'introduzione di una tassa sul carburante avio per i voli intra-UE può rappresentare un ulteriore disincentivo per i cosiddetti "voli fantasma", che hanno un notevole impatto negativo sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 140
Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Al fine di assicurare la connettività, la navigazione aerea e per via d'acqua rimangono settori importanti.

Tuttavia, per mantenere la competitività a livello internazionale e creare condizioni di parità, è opportuno prendere in considerazione un approccio internazionale alla tassazione dell'energia.

Or. en

Emendamento 141
Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Al fine di mantenere condizioni di parità e prevenire la rilocalizzazione delle imprese e delle emissioni di carbonio, sarà tassata la quantità di combustibile utilizzato per la navigazione nelle acque dell'Unione, piuttosto che l'entità dei rifornimenti di olio pesante nei porti dell'UE.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle imprese, a essere tassata non dovrebbe essere l'entità dei rifornimenti di olio pesante nei porti dell'UE, bensì la quantità di combustibile utilizzato nelle acque dell'Unione. In tal modo viene meno l'incentivo a fare rifornimento di carburante al di fuori dell'UE, dal momento che tutte le navi devono pagare la giusta quota dell'imposta sul carburante. Si mantiene inoltre l'incentivo alla transizione verso l'uso di combustibili alternativi più sostenibili. L'attuazione tecnica sarà delegata alla Commissione.

Emendamento 142
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'Unione e gli Stati membri hanno concluso accordi multilaterali sui servizi aerei e sul trasporto aereo o accordi bilaterali con paesi terzi. Tali accordi contemplano disposizioni relative alla tassazione del carburante per l'aviazione. Il carburante per l'aviazione ha tradizionalmente beneficiato di un regime fiscale privilegiato. La necessità di perseguire gli obiettivi della direttiva impone che, fatti salvi tali accordi internazionali, i prodotti energetici e l'elettricità forniti per la navigazione aerea intra-UE, ***ad eccezione dei*** voli esclusivamente cargo, siano tassati. ***L'esenzione per il carburante utilizzato per i voli esclusivamente cargo è ancora necessaria in assenza di alternative più efficienti.***	(21) L'Unione e gli Stati membri hanno concluso accordi multilaterali sui servizi aerei e sul trasporto aereo o accordi bilaterali con paesi terzi. Tali accordi contemplano disposizioni relative alla tassazione del carburante per l'aviazione. Il carburante per l'aviazione ha tradizionalmente beneficiato di un regime fiscale privilegiato. La necessità di perseguire gli obiettivi della direttiva impone che, fatti salvi tali accordi internazionali, i prodotti energetici e l'elettricità forniti per la navigazione aerea intra-UE, ***inclusi i*** voli esclusivamente cargo, siano tassati.

Or. en

Emendamento 143
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'Unione e gli Stati membri hanno concluso accordi multilaterali sui servizi aerei e sul trasporto aereo o accordi bilaterali con paesi terzi. Tali accordi contemplano disposizioni relative alla tassazione del carburante per l'aviazione. Il carburante per l'aviazione ha tradizionalmente beneficiato di un regime fiscale privilegiato. La necessità di perseguire gli obiettivi della direttiva impone che, fatti salvi tali accordi internazionali, i prodotti energetici e l'elettricità forniti per la navigazione aerea intra-UE***, ad eccezione dei voli***	(21) L'Unione e gli Stati membri hanno concluso accordi multilaterali sui servizi aerei e sul trasporto aereo o accordi bilaterali con paesi terzi. Tali accordi contemplano disposizioni relative alla tassazione del carburante per l'aviazione ***sulla base di un'interpretazione delle disposizioni originarie della convenzione di Chicago sull'aviazione civile, che nel 1944 ha gettato le basi per l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. L'unica restrizione esplicita alla tassazione del carburante è stabilita all'articolo 24 della suddetta***

esclusivamente cargo, siano tassati. ***L'esenzione per il carburante utilizzato*** per i voli ***esclusivamente cargo è ancora necessaria in assenza di alternative più efficienti***.

convenzione e si riferisce al carburante già presente nel serbatoio al momento dell'atterraggio, al fine di evitare la doppia imposizione, senza tuttavia fare esplicito riferimento a quello aggiunto tramite rifornimento. Il carburante per l'aviazione ha tradizionalmente beneficiato di un regime fiscale privilegiato. La necessità di perseguire gli obiettivi della direttiva impone che, fatti salvi tali accordi internazionali, i prodotti energetici e l'elettricità forniti per la navigazione aerea intra-UE siano tassati. ***Nelle prossime revisioni di tali accordi internazionali sarebbe opportuno eliminare le attuali lacune che consentono esenzioni fiscali sui carburanti avio*** per i voli ***in partenza o in arrivo negli aeroporti dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 144
Georgios Kyrtsos

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'Unione e gli Stati membri hanno concluso accordi multilaterali sui servizi aerei e sul trasporto aereo o accordi bilaterali con paesi terzi. Tali accordi contemplano disposizioni relative alla tassazione del carburante per l'aviazione. ***Il carburante per l'aviazione ha tradizionalmente beneficiato di un regime fiscale privilegiato. La necessità di perseguire gli obiettivi della direttiva impone che, fatti salvi tali accordi internazionali, i prodotti energetici e l'elettricità forniti per la navigazione aerea intra-UE, ad eccezione dei voli esclusivamente cargo, siano tassati. L'esenzione per il carburante utilizzato per i voli esclusivamente cargo è ancora necessaria*** in assenza di alternative più	(21) L'Unione e gli Stati membri hanno concluso accordi multilaterali sui servizi aerei e sul trasporto aereo o accordi bilaterali con paesi terzi. Tali accordi contemplano disposizioni relative alla tassazione del carburante per l'aviazione. In assenza di alternative più efficienti ***per i prodotti energetici e l'elettricità forniti ai voli cargo e passeggeri, l'esenzione fiscale è ancora necessaria per perseguire gli obiettivi della presente direttiva, fatti salvi gli impegni internazionali***.

efficienti.

Or. en

Emendamento 145
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'Unione e gli Stati membri hanno concluso accordi multilaterali sui servizi aerei e sul trasporto aereo o accordi bilaterali con paesi terzi. Tali accordi contemplano disposizioni relative alla tassazione del carburante per l'aviazione. Il carburante per l'aviazione ha tradizionalmente beneficiato di un regime fiscale privilegiato. La necessità di perseguire gli obiettivi della direttiva impone che***, fatti salvi tali accordi internazionali,*** i prodotti energetici e l'elettricità forniti per la navigazione aerea intra-UE***, ad eccezione dei voli esclusivamente cargo,*** siano tassati. ***L'esenzione per il carburante utilizzato per i voli esclusivamente cargo è ancora necessaria in assenza di alternative più efficienti.***	(21) L'Unione e gli Stati membri hanno concluso accordi multilaterali sui servizi aerei e sul trasporto aereo o accordi bilaterali con paesi terzi. Tali accordi contemplano disposizioni relative alla tassazione del carburante per l'aviazione. Il carburante per l'aviazione ha tradizionalmente beneficiato di un regime fiscale privilegiato. La necessità di perseguire gli obiettivi della direttiva impone che i prodotti energetici e l'elettricità forniti per la navigazione aerea intra-UE siano tassati***, anche laddove ciò imponga la rinegoziazione degli accordi multilaterali***.

Or. en

Emendamento 146
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di garantire un'agevole attuazione della presente direttiva, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per	(22) Al fine di garantire un'agevole attuazione della presente direttiva, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per

motori utilizzati per i voli non d'affari e non da diporto intra-UE sarebbero raggiunti nell'arco di un periodo transitorio di dieci anni, mentre i combustibili alternativi sostenibili e l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero ***per dieci anni***. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per l'aviazione d'affari e i voli da diporto intra-UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.

motori utilizzati per i voli non d'affari e non da diporto intra-UE sarebbero raggiunti nell'arco di un periodo transitorio di dieci anni, mentre i combustibili alternativi sostenibili e l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per l'aviazione d'affari e i voli da diporto intra-UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 147
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di garantire un'agevole attuazione della presente direttiva, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per motori utilizzati per i voli non d'affari e non da diporto intra-UE sarebbero ***raggiunti nell'arco di un periodo transitorio di dieci anni***, mentre i combustibili alternativi sostenibili e l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per l'aviazione d'affari e i voli da diporto intra-UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.	(22) Al fine di garantire un'agevole attuazione della presente direttiva, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per motori utilizzati per i voli non d'affari e non da diporto intra-UE sarebbero ***applicati tempestivamente***, mentre i combustibili alternativi sostenibili e l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per l'aviazione d'affari e i voli da diporto intra-UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri. ***I voli cargo dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi imposti agli altri voli, in modo da non creare ulteriori distorsioni, che potrebbero ostacolare il conseguimento dell'obiettivo del trasferimento modale alla ferrovia.***

Or. en

Emendamento 148
Emendamento

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di garantire un'agevole attuazione della presente direttiva, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per motori utilizzati per i voli non d'affari e non da diporto intra-UE sarebbero raggiunti nell'arco di un periodo transitorio di dieci anni, mentre i combustibili alternativi sostenibili e l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per l'aviazione d'affari e i voli da diporto intra-UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.	(22) Al fine di garantire un'agevole attuazione della presente direttiva, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per motori utilizzati per i voli non d'affari e non da diporto intra-UE sarebbero raggiunti nell'arco di un periodo transitorio di dieci anni ***a partire da... [quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]***, mentre i combustibili alternativi sostenibili e l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per l'aviazione d'affari e i voli da diporto intra-UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 149
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Al fine di garantire un'***agevole attuazione della presente direttiva***, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per motori utilizzati per i voli ***non d'affari e non da diporto*** intra-UE ***sarebbero raggiunti nell'arco di un periodo transitorio di dieci anni***, mentre i combustibili ***alternativi sostenibili*** e	(22) Al fine di garantire un'***adeguata internalizzazione dei costi reali del settore del trasporto aereo, creando in tal modo condizioni di parità rispetto ad altri modi di trasporto***, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per motori utilizzati per i voli intra-UE ***dovrebbero essere applicati immediatamente***, mentre ***i biocarburanti***

l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per l'aviazione d'affari e i voli da diporto intra-UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.	***avanzati,*** i combustibili ***rinnovabili di origine non biologica*** e l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero per dieci anni***, ivi compresa l'elettricità fornita per il funzionamento stazionario e le operazioni di rullaggio elettrico a terra***. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per l'aviazione d'affari e i voli da diporto intra-UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri. ***I voli cargo dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi previsti per gli altri voli, al fine di non generare un'ulteriore distorsione della parità di condizioni, che in ultima analisi ostacolerebbe l'obiettivo di un trasferimento modale verso la ferrovia, anche per il trasporto merci, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 sulla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente.***
	Or. en

Emendamento 150
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) ***Al fine di garantire*** un'agevole attuazione della presente direttiva, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per motori utilizzati per i voli ***non d'affari e non da diporto*** intra-UE ***sarebbero*** raggiunti nell'arco di un periodo transitorio di ***dieci*** anni, mentre i combustibili alternativi sostenibili e l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per ***l'aviazione d'affari e*** i voli ***da diporto*** intra-UE dovrebbero essere soggetti ai	(22) ***Dal momento che l'imposta sul cherosene determinerà soltanto un moderato aumento dei prezzi, ai fini di*** un'agevole attuazione della presente direttiva, i livelli minimi di tassazione dei carburanti per motori utilizzati per i voli intra-UE ***potrebbero essere*** raggiunti nell'arco di un periodo transitorio di ***cinque*** anni, mentre i combustibili alternativi sostenibili e l'elettricità sarebbero soggetti a un'aliquota minima pari a zero per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per i voli intra-UE dovrebbero

livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.	essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 151
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Secondo la relazione speciale dell'IPCC dal titolo "L'oceano e la criosfera in un clima che cambia", a livello mondiale gli oceani, che assorbono oltre il 90 % del calore in eccesso nel sistema climatico, si stanno riscaldando senza sosta dal 1970 e in virtù di un maggiore assorbimento di CO_2, subiscono una crescente acidificazione della superficie e una perdita di ossigeno dalla superficie fino a 1 000 metri di profondità. Secondo i dati dell'IMO e della FAO, nel 2012 a livello mondiale i pescherecci (inclusi quelli operanti nelle acque interne) hanno consumato 53,9 milioni di tonnellate di combustibile, con emissioni pari a 172,3 milioni di tonnellate di CO_2, (equivalenti allo 0,5 % delle emissioni mondiali totali di CO_2 per quell'anno), mentre nel 2013 circa lo 0,45 % delle emissioni globali di gas a effetto serra era riconducibile all'acquacoltura.

Or. en

Emendamento 152
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dall'Unione per il 2030 e l'obiettivo di neutralità climatica al più tardi entro il 2050, è necessario ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori, muovendosi verso un quadro fiscale che penalizzi i combustibili fossili e incoraggi il passaggio a combustibili puliti. Questo cambiamento urgente deve tuttavia avvenire tenendo conto della disponibilità di alternative in ciascuno dei settori interessati.

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 153
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) Secondo la relazione economica annuale 2021[32 bis] del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, la flotta peschereccia dell'Unione ha ridotto il suo consumo energetico di oltre il 15 % negli ultimi dieci anni. Tuttavia, il settore della pesca affronta gravi ostacoli in materia di decarbonizzazione a causa della mancanza di alternative a breve termine e degli attuali limiti di capacità di pesca.

L'introduzione di un livello minimo di tassazione sul carburante per il settore della pesca non solo non risolverebbe tali ostacoli, bensì avrebbe un grave impatto sulla competitività della flotta dell'Unione, in particolare la flotta costiera artigianale, traducendosi in una minor capacità di autoapprovvigionamento, un aumento dei prezzi al consumo e incrementando di conseguenza le emissioni a causa delle maggiori importazioni. Occorre sottolineare che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono tra gli alimenti con la più bassa impronta di carbonio e che l'UE è il più grande mercato mondiale di pesce, giacché importa il 60 % di quello che consuma. Il settore della pesca dell'Unione dovrebbe pertanto continuare a beneficiare delle esenzioni previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio.

_____

[32 bis] ***2021 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (Relazione economica annuale 2021 sulla flotta peschereccia dell'UE) (CSTEP 21-08).***

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 154
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*

(23) Anche il carburante utilizzato per la navigazione per via d'acqua, ***compresa*** la pesca, dovrebbe essere tassato e gli Stati membri che sono parti di accordi internazionali che prevedono l'esenzione di tale combustibile devono, entro la data di applicazione della presente direttiva, provvedere a eliminare le incompatibilità. È necessario consentire l'applicazione di un diverso livello di tassazione all'uso dei prodotti energetici e dell'elettricità per i servizi regolari di navigazione per via d'acqua***, la pesca*** e il trasporto di merci intra-UE e per le rispettive attività di ormeggio. Tenuto conto della specificità di tali usi, i livelli minimi di tassazione dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili all'uso generale di carburante per motori. Al fine di incentivare il ricorso a combustibili alternativi sostenibili e all'elettricità, tali combustibili e l'elettricità dovrebbero essere esenti da tassazione per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il resto della navigazione per via d'acqua nell'UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.	(23) Anche il carburante utilizzato per la navigazione per via d'acqua, ***escludendo*** la pesca, dovrebbe essere tassato e gli Stati membri che sono parti di accordi internazionali che prevedono l'esenzione di tale combustibile devono, entro la data di applicazione della presente direttiva, provvedere a eliminare le incompatibilità. È necessario consentire l'applicazione di un diverso livello di tassazione all'uso dei prodotti energetici e dell'elettricità per i servizi regolari di navigazione per via d'acqua e il trasporto di merci intra-UE e per le rispettive attività di ormeggio. Tenuto conto della specificità di tali usi, i livelli minimi di tassazione dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili all'uso generale di carburante per motori. Al fine di incentivare il ricorso a combustibili alternativi sostenibili e all'elettricità, tali combustibili e l'elettricità dovrebbero essere esenti da tassazione per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il resto della navigazione per via d'acqua nell'UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 155
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Anche il carburante utilizzato per la navigazione per via d'acqua, compresa la pesca, dovrebbe essere tassato e gli Stati membri che sono parti di accordi internazionali che prevedono l'esenzione di tale combustibile devono, entro la data di applicazione della presente direttiva, provvedere a eliminare le incompatibilità. È necessario consentire l'applicazione di un diverso livello di tassazione all'uso dei prodotti energetici e dell'elettricità per i servizi regolari di navigazione per via d'acqua***, la pesca*** e il trasporto di merci intra-UE e per le rispettive attività di ormeggio. Tenuto conto della specificità di tali usi, i livelli minimi di tassazione dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili all'uso generale di carburante per motori. Al fine di incentivare il ricorso a combustibili alternativi sostenibili e all'elettricità, tali combustibili e l'elettricità dovrebbero essere esenti da tassazione ***per dieci anni***. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il resto della navigazione per via d'acqua nell'UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.	(23) Anche il carburante utilizzato per la navigazione per via d'acqua, compresa la pesca, dovrebbe essere tassato e gli Stati membri che sono parti di accordi internazionali che prevedono l'esenzione di tale combustibile devono, entro la data di applicazione della presente direttiva, provvedere a eliminare le incompatibilità. È necessario consentire l'applicazione di un diverso livello di tassazione all'uso dei prodotti energetici e dell'elettricità per i servizi regolari di navigazione per via d'acqua e il trasporto di merci intra-UE e per le rispettive attività di ormeggio. Tenuto conto della specificità di tali usi, i livelli minimi di tassazione dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili all'uso generale di carburante per motori. Al fine di incentivare il ricorso a combustibili alternativi sostenibili e all'elettricità, tali combustibili e l'elettricità dovrebbero essere esenti da tassazione. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il resto della navigazione per via d'acqua nell'UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 156
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Anche il carburante utilizzato per la navigazione per via d'acqua, compresa la pesca, dovrebbe essere tassato e gli Stati membri che sono parti di accordi	(23) Anche il carburante utilizzato per la navigazione per via d'acqua, compresa la pesca, dovrebbe essere tassato e gli Stati membri che sono parti di accordi

internazionali che prevedono l'esenzione di tale combustibile devono, entro la data di applicazione della presente direttiva, provvedere a eliminare le incompatibilità. È necessario consentire l'applicazione di un diverso livello di tassazione all'uso dei prodotti energetici e dell'elettricità per i servizi regolari di navigazione per via d'acqua, la pesca e il trasporto di merci intra-UE e per le rispettive attività di ormeggio. Tenuto conto della specificità di tali usi, i livelli minimi di tassazione dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili all'uso generale di carburante per motori. Al fine di incentivare il ricorso a combustibili alternativi sostenibili e all'elettricità, tali combustibili e l'elettricità dovrebbero essere esenti da tassazione per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il resto della navigazione per via d'acqua nell'UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.

internazionali che prevedono l'esenzione di tale combustibile devono, entro la data di applicazione della presente direttiva, provvedere a eliminare le incompatibilità. È necessario consentire l'applicazione di un diverso livello di tassazione all'uso dei prodotti energetici e dell'elettricità per i servizi regolari di navigazione per via d'acqua, la pesca e il trasporto di merci intra-UE e per le rispettive attività di ormeggio. Tenuto conto della specificità di tali usi, i livelli minimi di tassazione dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili all'uso generale di carburante per motori. ***In particolare, per le navi da carico i livelli di tassazione dovrebbero offrire incentivi all'uso di innovazioni tecnologiche che consentano di sfruttare l'energia eolica, allo scopo di migliorare in modo significativo le prestazioni energetiche delle navi.*** Al fine di incentivare il ricorso a combustibili alternativi sostenibili e all'elettricità***, compresa l'elettrificazione completa all'ormeggio***, tali combustibili e l'elettricità dovrebbero essere esenti da tassazione per dieci anni. I prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il resto della navigazione per via d'acqua nell'UE dovrebbero essere soggetti ai livelli normali di tassazione applicabili ai carburanti per motori e all'elettricità negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 157
Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) In linea con la proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili

alternativi e con la proposta di regolamento sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, la presente direttiva dovrebbe promuovere la diffusione efficiente in termini di costi degli impianti e l'uso di elettricità erogata da impianti di terra, prevedendo un'esenzione fiscale permanente per l'elettricità erogata da impianti di terra, stabilendo in tal modo i giusti incentivi.

Or. en

Emendamento 158
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Secondo le conclusioni dell'analisi n. 01/2022 della Corte dei conti europea dal titolo "Tassazione dell'energia, fissazione del prezzo del carbonio e sovvenzioni all'energia", le sovvenzioni ai carburanti sono poco efficaci in termini di aumento dei redditi dei pescatori e "le sovvenzioni per i combustibili fossili ostacolano il raggiungimento degli obiettivi climatici, poiché frenano la transizione all'energia verde".

Or. en

Emendamento 159
Irene Tinagli, Elisabetta Gualmini

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Prima di includere la pesca nella tassazione dei prodotti energetici si dovrebbe procedere a una valutazione di impatto esaustiva, comprensiva dell'impatto socioeconomico sulla pesca e le comunità costiere.

Or. en

Emendamento 160
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Nel corso degli ultimi dieci anni, il settore della pesca ha compiuto notevoli sforzi per ridurre in modo considerevole il consumo di carburante e quindi le emissioni di gas a effetto serra.

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 161
Georgios Kyrtsos

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Per ridurre i costi già elevati dei trasporti insulari occorre una compensazione adeguata, tenendo conto

dei sistemi di trasporto insulari equivalenti.

Or. en

Emendamento 162
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) Prima di includere la pesca nella tassazione dei prodotti energetici si dovrebbe svolgere un'esaustiva valutazione d'impatto che comprenda le conseguenze socioeconomiche sulla pesca e le comunità costiere.

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 163
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per la navigazione aerea al di fuori dell'UE, fatti salvi gli obblighi internazionali, e per la navigazione per via d'acqua al di fuori dell'UE***, compresa*** la pesca, gli Stati membri possono concedere l'esenzione o applicare gli stessi livelli di tassazione intra-UE, a seconda del tipo di	(24) Per la navigazione aerea al di fuori dell'UE, fatti salvi gli obblighi internazionali, e per la navigazione per via d'acqua al di fuori dell'UE ***e*** la pesca, gli Stati membri possono concedere l'esenzione o applicare gli stessi livelli di tassazione intra-UE, a seconda del tipo di

attività.	attività.

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 164
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Per la navigazione aerea al di fuori dell'UE, fatti salvi gli obblighi internazionali, e per la navigazione per via d'acqua al di fuori dell'UE, compresa la pesca, gli Stati membri possono ***concedere l'esenzione o*** applicare gli stessi livelli di tassazione intra-UE, a seconda del tipo di attività.	(24) Per la navigazione aerea al di fuori dell'UE, fatti salvi gli ***attuali*** obblighi internazionali ***che dovrebbero essere riesaminati di conseguenza***, e per la navigazione per via d'acqua al di fuori dell'UE, compresa la pesca, gli Stati membri possono applicare gli stessi livelli di tassazione intra-UE, a seconda del tipo di attività.

Or. en

Emendamento 165
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) La soppressione delle esenzioni fiscali sui carburanti nel settore della pesca non dovrebbe tradursi in un

onere per la pesca artigianale. Gli Stati membri dovrebbero investire il gettito derivante dalle tasse sul carburante nel settore della pesca allo scopo di finanziare progetti destinati a rafforzare la resilienza della pesca artigianale e la sua posizione nella catena di valore e ad agevolare la transizione della pesca artigianale verso pescherecci efficienti sul piano energetico che utilizzano energie rinnovabili e sostenibili.

Or. en

Emendamento 166
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) La soppressione delle esenzioni fiscali sui carburanti nel settore della pesca non dovrebbe tradursi in un onere per la pesca artigianale. Gli Stati membri dovrebbero investire il gettito derivante dalle tasse sul carburante nel settore della pesca per finanziare progetti destinati ad agevolare la transizione della pesca artigianale verso pescherecci efficienti sul piano energetico che utilizzano energie rinnovabili e sostenibili.

Or. en

Emendamento 167
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno consentire agli Stati	(25) È opportuno consentire agli Stati

membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica gli obiettivi ***ambientali e il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza***.	membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica gli obiettivi ***in materia di energia, clima e transizione giusta***.

Or. en

Emendamento 168
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica gli obiettivi ***ambientali*** e il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza.	(25) È opportuno consentire agli Stati membri di applicare determinate ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica gli obiettivi ***in materia di ambiente, energia, clima e transizione giusta*** e il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza.

Or. en

Emendamento 169
Gilles Boyer, Stéphane Bijoux, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Poiché nella direttiva (UE) 2020/262 si precisa che la suddetta direttiva e le direttive 92/83/CEE, 92/84/CEE, 2003/96/CE e 2011/64/UE non si applicano alle regioni ultraperiferiche francesi e spagnole di cui all'articolo 349 TFUE, è opportuno, nell'ambito della rifusione della direttiva

2003/96/CE, considerare esenti dalla tassazione intra-UE la navigazione aerea e per via d'acqua in arrivo e in partenza da tali regioni.

Or. fr

Emendamento 170
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In particolare, ***la generazione combinata altamente efficiente di calore e di energia nonché,*** ai fini della promozione dell'uso di ***fonti di energia alternative, le*** energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato.	(26) In particolare, ai fini della promozione dell'uso di energie rinnovabili ***sostenibili, queste ultime*** possono beneficiare di un trattamento privilegiato.

Or. en

Emendamento 171
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) In particolare, la generazione combinata altamente efficiente di calore e di energia nonché, ai fini della promozione dell'uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato.	(26) In particolare, la generazione combinata altamente efficiente di calore e di energia nonché, ai fini della promozione dell'uso di fonti di energia alternative, le energie rinnovabili possono beneficiare di un trattamento privilegiato. ***È auspicabile istituire un sistema dell'Unione che consenta agli Stati membri di esentare dalle accise o di accordare riduzioni d'accisa per promuovere i biocarburanti, contribuendo in tal modo a migliorare il funzionamento del mercato interno e***

garantendo un adeguato grado di certezza del diritto agli Stati membri e agli operatori economici. Occorre limitare le distorsioni della concorrenza e mantenere per i produttori e distributori di biocarburanti l'incentivo di una riduzione dei costi industriali, anche mediante l'applicazione, da parte degli Stati Membri, di correttivi che tengano conto delle variazioni dei prezzi delle materie prime.

Or. en

Emendamento 172
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Riduzioni mirate del livello d'imposta ***possono rivelarsi necessarie per incentivare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e miglioramenti nell'efficienza energetica*** del settore produttivo dell'Unione.	(27) ***Temporanee*** riduzioni mirate del livello d'imposta ***potrebbero offrire un incentivo ai settori ad alta intensità energetica, alle PMI e alle start-up affinché realizzino la transizione verde*** del settore produttivo dell'Unione. ***Tali riduzioni dovrebbero essere subordinate all'attuazione di misure specifiche da parte dei beneficiari al fine di realizzare attività circolari, a inquinamento zero, ad alta efficienza energetica e basate su fonti di energia rinnovabili.***

Or. en

Emendamento 173
Ondřej Kovařík, Nicola Beer, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Riduzioni mirate del livello d'imposta possono rivelarsi necessarie per incentivare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale ***e miglioramenti nell'***efficienza energetica del settore produttivo dell'Unione.	(27) ***Esenzioni o*** riduzioni mirate del livello d'imposta possono rivelarsi necessarie per incentivare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale***, il miglioramento dell'***efficienza energetica ***e la competitività internazionale*** del settore produttivo dell'Unione.

Or. en

Emendamento 174
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Riduzioni mirate del livello d'imposta possono rivelarsi necessarie per incentivare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e miglioramenti nell'efficienza energetica del settore produttivo dell'Unione.	(27) Riduzioni mirate del livello d'imposta ***a breve e medio termine*** possono rivelarsi necessarie per incentivare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e miglioramenti nell'efficienza energetica del settore produttivo dell'Unione.

Or. en

Emendamento 175
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Riduzioni mirate del livello d'imposta possono rivelarsi necessarie per incentivare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e miglioramenti nell'efficienza energetica del settore produttivo dell'Unione.	(27) ***Esenzioni o*** riduzioni mirate del livello d'imposta possono rivelarsi necessarie per incentivare il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e miglioramenti nell'efficienza energetica del settore produttivo dell'Unione.

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 176
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(27 bis) Contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e della dipendenza energetica e offrendo flessibilità alle reti, le comunità energetiche e i prosumatori che producono autonomamente energie rinnovabili costituiscono un elemento centrale essenziale della transizione energetica. Al fine di incentivare tali prassi in tutti gli Stati membri, l'elettricità autoprodotta dovrebbe essere esente da tassazione.

Or. en

Emendamento 177
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può	(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può

rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.	rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili. ***Le esenzioni fiscali potrebbero costituire uno sgravio temporaneo, dato che sono necessarie risposte strutturali per eliminare anzitutto la povertà energetica. A titolo esemplificativo, le ristrutturazioni degli edifici rappresentano una soluzione fondamentale per ridurre i consumi energetici e alleviare la povertà energetica e la vulnerabilità. I benefici di fatture dell'energia nel complesso meno elevate, non soltanto in relazione al livello d'imposta, assumono ancora più importanza in un contesto di prezzi dell'energia elevati. Le persone che vivono negli edifici dalle prestazioni peggiori e quelle in condizioni di povertà energetica trarrebbero vantaggi dal miglioramento e dalla ristrutturazione degli edifici e dalla riduzione dei costi energetici e sarebbero protette da ulteriori aumenti e fluttuazioni dei prezzi di mercato.***

Or. en

Emendamento 178
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.	(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie ***esenzioni o*** riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili ***riconosciute dagli Stati membri come famiglie a reddito medio-basso***.

Or. en

Emendamento 179
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) ***Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie*** riduzioni ***mirate*** del livello d'imposta. ***Un'esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.***	(28) ***Alcune esenzioni o*** riduzioni del livello d'imposta ***possono risultare necessarie, in particolare a causa della mancanza di una maggiore armonizzazione a livello dell'Unione, dei rischi di perdita della competitività internazionale o di considerazioni di ordine sociale o ambientale***.

Or. en

Emendamento 180
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.	(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie ***esenzioni o*** riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 181
Martin Hlaváček, Olivier Chastel

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.	(28) Per far fronte all'impatto sociale ***o settoriale*** delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi temporaneamente necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili ***o i settori strategici***. ***Il settore agricolo, e in particolare la produzione alimentare, merita un trattamento specifico in quanto il valore dei prodotti energetici utilizzati in agricoltura, silvicoltura e orticoltura rappresenta una quota significativa dei costi agricoli.***

Or. en

Emendamento 182
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi ***temporaneamente*** necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.	(28) Per far fronte all'impatto sociale delle tasse sull'energia possono risultare necessarie riduzioni mirate del livello d'imposta. Un'esenzione fiscale può rivelarsi necessaria per proteggere le famiglie vulnerabili.

Or. en

Emendamento 183
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) L'attuazione della presente direttiva potrebbe avere conseguenze socioeconomiche e ripercussioni diverse sulle classi di reddito e gli Stati membri. A tale riguardo, la presente direttiva dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio sociale per valutare l'attuazione della direttiva e il suo impatto nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni e classi di reddito. Il sistema di monitoraggio sociale dovrebbe prevedere obblighi di rendicontazione sia per la Commissione che per gli Stati membri. La Commissione dovrebbe offrire una visione d'insieme riguardo all'andamento dei prezzi dell'energia e alla maturità tecnologica e di mercato dei vettori energetici alternativi. Gli Stati membri dovrebbero illustrare le misure sociali adottate per attenuare le potenziali ripercussioni socioeconomiche dell'attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri potrebbero inoltre porre un accento particolare sullo stato di maturità tecnologica e di mercato dei vettori energetici alternativi attraverso una valutazione complementare e la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le valutazioni degli Stati membri che dimostrano che alternative più pulite non sono immediatamente disponibili sul mercato e non si prevede che lo siano a breve termine. Secondo le valutazioni del sistema di monitoraggio sociale, se non si registrano progressi significativi intesi a mitigare le ripercussioni socioeconomiche sulle famiglie a reddito medio-basso, gli Stati membri potrebbero prorogare il periodo transitorio per le famiglie riconosciute dagli Stati membri come famiglie a reddito medio-basso.

Or. en

Emendamento 184
Joachim Schuster, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Irene Tinagli, René Repasi, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) L'energia è essenziale e l'accesso ai servizi energetici è un diritto sociale fondamentale. Le famiglie considerate vulnerabili sono più spesso interessate dalla povertà energetica, come definita nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione), e necessitano di una particolare attenzione. Per "povertà energetica" si intende l'incapacità di una famiglia, connessa all'inaccessibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno di approvvigionamento energetico di base e l'impossibilità di accedere ai servizi energetici essenziali atti a garantire livelli di base di comfort e salute e un tenore di vita dignitoso, compresi un'erogazione adeguata di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nell'ambito del rispettivo contesto nazionale, delle vigenti politiche sociali e delle altre politiche pertinenti, a causa di un reddito disponibile insufficiente.

Or. en

Emendamento 185
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) Per consolidare il ruolo dei cittadini e dei consumatori nella transizione energetica e agevolare gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle fonti energetiche rinnovabili, la tassazione dovrebbe incentivare l'autoproduzione locale, lo stoccaggio, la condivisione e il consumo di energia rinnovabile, sia a livello individuale che collettivo. Andrebbero in tal senso promosse le comunità di energia rinnovabile, in qualità di sistema organizzativo teso a consentire alle famiglie, comprese quelle vulnerabili e povere, alle PMI, alle start-up e agli enti locali di collaborare per assumersi la responsabilità della transizione energetica.

Or. en

Emendamento 186
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 bis) L'energia è un bene pubblico e un diritto umano e sociale. Gli Stati membri dovrebbe presentare misure per far fronte alla povertà energetica e garantire parità di accesso ai servizi energetici per tutti.

Or. en

Emendamento 187
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 ter) Le famiglie dovrebbero potersi permettere il riscaldamento, il raffrescamento e l'elettricità necessari per una qualità della vita dignitosa, nonché un'edilizia abitativa efficiente sotto il profilo energetico che consenta di vivere in un ambiente domestico sano sia nelle stagioni calde che in quelle fredde.

Or. en

Emendamento 188
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(28 quater) Le ristrutturazioni degli edifici rappresentano una misura fondamentale per ridurre i consumi energetici e alleviare la povertà energetica e la vulnerabilità. Le persone che vivono negli edifici dalle prestazioni peggiori possono trarre beneficio da edifici ristrutturati e migliori e sarebbero in tal modo protette dalla volatilità dei prezzi di mercato.

Or. en

Emendamento 189
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) In considerazione dell'impatto	(29) In considerazione dell'impatto

finanziario, economico ***e*** ambientale in ciascuno Stato membro, come la necessità di elettrificare ***il settore*** dei trasporti, è necessario prevedere una procedura per autorizzare l'introduzione da parte degli Stati membri, per un determinato periodo, di altre esenzioni o riduzioni del livello di tassazione. Per motivi di tutela dell'ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico, è necessario prevedere una procedura che autorizzi gli Stati membri a introdurre, per un periodo determinato, aliquote maggiorate specifiche. Tale autorizzazione, su richiesta motivata degli Stati membri e su proposta della Commissione, dovrebbe essere adottata mediante una decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 291 TFUE. Occorrerebbe procedere periodicamente alla revisione di siffatte misure.	finanziario, economico***,*** ambientale ***e sulla tutela della salute umana*** in ciascuno Stato membro, come la necessità di elettrificare ***i settori*** dei trasporti***, del riscaldamento e del raffrescamento***, è necessario prevedere una procedura per autorizzare l'introduzione da parte degli Stati membri, per un determinato periodo, di altre esenzioni o riduzioni del livello di tassazione. Per motivi di tutela dell'ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico, è necessario prevedere una procedura che autorizzi gli Stati membri a introdurre, per un periodo determinato, aliquote maggiorate specifiche. Tale autorizzazione, su richiesta motivata degli Stati membri e su proposta della Commissione, dovrebbe essere adottata mediante una decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 291 TFUE. Occorrerebbe procedere periodicamente alla revisione di siffatte misure.

Or. en

Emendamento 190
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) In considerazione dell'impatto finanziario, economico e ambientale in ciascuno Stato membro, come la necessità di ***elettrificare*** il settore dei trasporti, è necessario prevedere una procedura per autorizzare l'introduzione da parte degli Stati membri, per un determinato periodo, di altre esenzioni o riduzioni del livello di tassazione. Per motivi di tutela dell'ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico, è necessario prevedere una procedura che autorizzi gli Stati membri a	(29) In considerazione dell'impatto finanziario, economico e ambientale in ciascuno Stato membro, come la necessità di ***decarbonizzare*** il settore dei trasporti, è necessario prevedere una procedura per autorizzare l'introduzione da parte degli Stati membri, per un determinato periodo, di altre esenzioni o riduzioni del livello di tassazione. Per motivi di tutela dell'ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico, è necessario prevedere una procedura che autorizzi gli Stati membri a

introdurre, per un periodo determinato, aliquote maggiorate specifiche. Tale autorizzazione, su richiesta motivata degli Stati membri e su proposta della Commissione, dovrebbe essere adottata mediante una decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 291 TFUE. Occorrerebbe procedere periodicamente alla revisione di siffatte misure.	introdurre, per un periodo determinato, aliquote maggiorate specifiche. Tale autorizzazione, su richiesta motivata degli Stati membri e su proposta della Commissione, dovrebbe essere adottata mediante una decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 291 TFUE. Occorrerebbe procedere periodicamente alla revisione di siffatte misure.

Or. en

Emendamento 191
Joachim Schuster, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, Irene Tinagli, René Repasi, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) L'attuazione della presente direttiva potrebbe avere conseguenze socioeconomiche e ripercussioni diverse sulle classi di reddito e gli Stati membri. A tale riguardo, la presente direttiva istituisce un sistema di monitoraggio sociale per valutare l'attuazione della direttiva e il suo impatto nei diversi Stati membri e nelle diverse regioni e classi di reddito. Il sistema di monitoraggio sociale dovrebbe attribuire obblighi di rendicontazione sia alla Commissione che agli Stati membri. Mentre la Commissione dovrebbe offrire un quadro d'insieme generale, anche in relazione all'andamento dei prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero descrivere le misure sociali adottate per mitigare le eventuali conseguenze socioeconomiche dell'attuazione della presente direttiva. Se, secondo le valutazioni del sistema di monitoraggio sociale, non si registrano progressi significativi intesi a mitigare le ripercussioni socioeconomiche sulle famiglie considerate vulnerabili, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di

prorogare il periodo transitorio per tali famiglie.

Or. en

Emendamento 192
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) È opportuno fare riferimento alla versione attualmente in vigore della nomenclatura combinata. Al fine di garantire che i riferimenti ai codici della nomenclatura combinata (NC) contenuti nella presente direttiva siano aggiornati ogniqualvolta necessario ***e che le aliquote minime di imposizione riflettano l'evoluzione dei prezzi***, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'aggiornamento del riferimento a tali codici NC ***e l'aggiornamento delle aliquote minime d'imposta sulla base delle variazioni annuali dell'indice dei prezzi al consumo***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(35) È opportuno fare riferimento alla versione attualmente in vigore della nomenclatura combinata. Al fine di garantire che i riferimenti ai codici della nomenclatura combinata (NC) contenuti nella presente direttiva siano aggiornati ogniqualvolta necessario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'aggiornamento del riferimento a tali codici NC. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 193
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Gli atti delegati dovrebbero essere in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e contribuire al loro conseguimento. In tal senso, gli atti delegati non dovrebbero comportare modifiche dei livelli minimi di imposizione atte a pregiudicare il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia, inclusi gli obiettivi specifici per settore di cui alla direttiva sulle energie rinnovabili, come pure dell'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050. La modifica dei livelli minimi di imposizione derivante da tali atti non dovrebbe essere pari a zero, a meno che non sia mirata a obiettivi specifici definiti nella presente direttiva, quali la promozione delle energie rinnovabili o la protezione dei consumatori, in particolare delle famiglie vulnerabili. Qualsiasi modifica dovrebbe essere debitamente giustificata e sostenuta da analisi e valutazioni scientifiche riguardanti il suo impatto sui suddetti obiettivi in materia di energia e clima.

Or. en

Emendamento 194
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Ogni cinque anni, e per la prima	(36) Ogni cinque anni, e per la prima

volta ***cinque*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali ***e*** sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

volta ***tre*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio ***e al Parlamento europeo*** una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare ***se*** i livelli minimi di tassazione ***debbano essere innalzati o ampliati per riflettere maggiormente il tenore di carbonio e la componente di inquinamento atmosferico dei prodotti energetici, tenendo conto dell'impatto del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE sulla fissazione del prezzo del carbonio, e se la direttiva riveduta sulla tassazione dei prodotti energetici contribuisca adeguatamente a una significativa fissazione del prezzo del carbonio che induca un cambiamento comportamentale, nonché l'impatto sulla riduzione dei gas a effetto serra, tenendo conto del parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici***, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali***,*** sociali ***e in materia di biodiversità***, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 195
José Gusmão

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*

(36) Ogni ***cinque anni***, e per la prima volta ***cinque anni*** dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	(36) Ogni ***anno***, e per la prima volta ***un anno*** dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 196
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Irene Tinagli, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Ogni ***cinque*** anni, e per la prima volta ***cinque*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione	(36) Ogni ***tre*** anni, e per la prima volta ***tre*** anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione

dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione ***e*** dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione***, dell'impatto della presente direttiva sui collegamenti aerei e sul benessere economico e sociale delle regioni insulari, periferiche e remote, nonché*** dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 197
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	(36) Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione***, dell'impatto della presente direttiva sulla connettività delle regioni remote, periferiche e insulari e dei territori con significativi complessi insulari, del possibile impatto delle disposizioni della presente direttiva sulla competitività dell'economia dell'Unione*** e ***di eventuali distorsioni, nonché*** dei più

ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 198
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, Irene Tinagli, René Repasi, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	(36) Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio ***e al Parlamento europeo*** una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 199
Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Ogni cinque anni, e per la prima	(36) Ogni cinque anni, e per la prima

volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

volta cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio ***e al Parlamento europeo*** una relazione sull'applicazione della presente direttiva, che esamini in particolare i livelli minimi di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione dovrebbe tenere conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 200
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ai fini*** della ***presente*** direttiva la tassazione è calcolata in EUR/gigajoule sulla base del potere calorifico netto dei prodotti energetici e dell'elettricità di cui all'allegato IV della direttiva 2012/27/UE, convertito in gigajoule. Nel caso dei prodotti ottenuti da biomassa, i valori di riferimento sono quelli definiti nell'allegato III della direttiva (UE) 2018/2001, convertiti in gigajoule.	2. ***Gli Stati membri operano una distinzione tra tassazione legata al CO_2 e tassazione generale del consumo di energia. La tassazione legata al CO_2 si calcola in EUR/t di CO_2 emesso, sulla base dei fattori di emissione di riferimento per il CO_2 indicati all'allegato I, punto 11, della decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi*** della direttiva ***2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso dei prodotti ottenuti da biomassa, i valori di riferimento sono quelli definiti***

	nell'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. Qualora la decisione 2007/589/CE della Commissione del 18 luglio 2007 o la direttiva (UE) 2018/2001, a seconda dei casi, non contemplino il tenore di carbonio per il prodotto interessato, gli Stati membri fanno riferimento alle pertinenti informazioni disponibili relative al tenore di carbonio.
	La tassazione ***generale del consumo di energia*** è calcolata in EUR/gigajoule sulla base del potere calorifico netto dei prodotti energetici e dell'elettricità di cui all'allegato IV della direttiva 2012/27/UE, convertito in gigajoule. Nel caso dei prodotti ottenuti da biomassa, i valori di riferimento sono quelli definiti nell'allegato III della direttiva (UE) 2018/2001, convertiti in gigajoule.

Or. en

Emendamento 201
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora la direttiva 2012/27/CE o la direttiva (UE) 2018/2001, a seconda dei casi, non contemplino un potere calorifico netto per il prodotto interessato, gli Stati membri fanno riferimento alle pertinenti informazioni disponibili relative al potere calorifico netto di tale prodotto.	Qualora la direttiva 2012/27/CE o la direttiva (UE) 2018/2001, a seconda dei casi, non contemplino un potere calorifico netto per il prodotto interessato, gli Stati membri fanno riferimento alle pertinenti informazioni disponibili relative al potere calorifico netto di tale prodotto.
	La Commissione presenta una tabella di conversione per ciascun prodotto energetico e per l'elettricità, riportante le aliquote minime per unità di volume sulla base del contenuto energetico.

Or. en

Emendamento 202
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1) Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente direttiva si applicano sia alla tassazione legata al CO_2 che alla tassazione generale del consumo di energia.

Or. en

Emendamento 203
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione	*Emendamento*
o) di cui ai codici NC 4401 e 4402, se sono destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 5 MW.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 204
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prodotti imponibili di cui ai paragrafi 1 e 3, prodotti o derivati da biomassa, sono soggetti, sotto controllo	4. I prodotti imponibili di cui ai paragrafi 1 e 3, prodotti o derivati da biomassa, sono soggetti, sotto controllo

fiscale, ai livelli specifici di tassazione stabiliti per tali prodotti conformemente alla presente direttiva, a condizione che soddisfino ***uno dei*** seguenti criteri:	fiscale, ai livelli specifici di tassazione stabiliti per tali prodotti conformemente alla presente direttiva, a condizione che soddisfino ***i*** seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 205
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, esclusi i prodotti ***a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, di tale direttiva***;	a) i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, esclusi i prodotti ***energetici e l'elettricità prodotti dalla biomassa legnosa***;

Or. en

Emendamento 206
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) non sono prodotti a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della suddetta direttiva;

Or. en

Emendamento 207
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.	b) sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001***, ad esclusione del biogas e dei biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, lettere da g) a q)***.

Or. en

Emendamento 208
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della presente direttiva per biogas, bioliquidi e prodotti "avanzati" di cui ai codici NC 4401 e 4402 si intendono i prodotti ottenuti dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001. I biocarburanti, biogas e bioliquidi prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, ***di tale*** direttiva sono considerati equivalenti ai prodotti avanzati.	I biocarburanti, biogas e bioliquidi prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, ***della*** direttiva ***(UE) 2018/2001***sono considerati equivalenti ai prodotti avanzati ***fino ai livelli di consumo nazionali in linea con il limite di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva***.

Or. en

Motivazione

Changes necessary to ensure coherence with the Renewable Energy Directive. Products falling within cods 4401 and 4402 are as advanced as the feedstocks used to produce them. The current first sentence needs to be deleted to ensure consistency with what is considered advanced biofuels according to the REDII. Moreover, biofuels from feedstocks listed in Annex B of the RED directive are capped in order to limit risks of frauds. Therefore the preferential

tax system should be compatible to those levels. i.e. if in a MS there is a consumption of those biofuels that goes above the cap, the taxation should not be preferential, as to avoid indirect incentive to use them beyond such a capped level.

Emendamento 209
Martin Hlaváček

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini della presente direttiva, per biocarburante sostenibile si intende un combustibile liquido prodotto a partire da materie prime diverse da quelle elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva 2018/2001 e conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della presente direttiva, a seconda dei casi. Ai fini della presente direttiva, per biogas sostenibile si intende un combustibile gassoso prodotto a partire da materie prime diverse da quelle elencate nell'allegato IX, parte A, della direttiva 2018/2001 e conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della presente direttiva, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 210
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i "combustibili a basse emissioni di carbonio" sono ***idrogeno*** a basse emissioni di carbonio ***e combustibili gassosi e liquidi sintetici il cui contenuto energetico deriva***	b) i "combustibili a basse emissioni di carbonio" sono ***"combustibili*** a basse emissioni di carbonio***"*** quali definiti ***nella [***direttiva ***relativa a norme comuni per i***

da idrogeno a basse emissioni di carbonio, nonché qualsiasi combustibile a base fossile che soddisfa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni una determinata attività economica possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[36] e dell'allegato I del regolamento delegato (UE) [...]/[...][37]. I "carburanti derivanti da carbonio riciclato", quali definiti ***all'articolo 2, punto 35, della*** direttiva ***(UE) 2018/2001, sono inclusi in questa categoria***.

mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021)0803)].

---

[36] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

[37] Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale, (C(2021) 2800 final (GU L del […], pag. […]).

Or. en

Motivazione

I combustibili a basse emissioni di carbonio sono attualmente definiti nella proposta di [direttiva relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (COM(2021)0803)] presentata dalla Commissione. Per non pregiudicare i negoziati su tale fascicolo, è opportuno fare semplicemente riferimento alla definizione

contenuta in tale direttiva e, successivamente, allineare a essa la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

Emendamento 211
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i "combustibili a basse emissioni di carbonio" sono idrogeno a basse emissioni di carbonio e combustibili gassosi e liquidi sintetici il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio, nonché qualsiasi combustibile a base fossile ***che soddisfa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni una determinata attività economica possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[36] e dell'allegato I del regolamento delegato (UE) [...]/[...][37]***. I "carburanti derivanti da carbonio riciclato", quali definiti all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, sono inclusi in questa categoria.	b) i "combustibili a basse emissioni di carbonio" sono idrogeno a basse emissioni di carbonio e combustibili gassosi e liquidi sintetici il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio, nonché qualsiasi combustibile a base fossile. I "carburanti derivanti da carbonio riciclato", quali definiti all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, sono inclusi in questa categoria.

[36] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

[37] Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in

modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale, (C(2021) 2800 final (GU L del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 212
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i "combustibili a basse emissioni di carbonio" sono idrogeno a basse emissioni di carbonio e combustibili gassosi e liquidi sintetici il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio, nonché qualsiasi combustibile a base fossile che soddisfa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni una determinata attività economica possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio***[36]*** e dell'allegato I del regolamento delegato (UE) [...]/[...]***[37]***. I "carburanti derivanti da carbonio riciclato", quali definiti all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, sono inclusi in questa categoria.	b) i "combustibili a basse emissioni di carbonio" sono idrogeno a basse emissioni di carbonio ***di origine fossile con cattura del carbonio*** e combustibili gassosi e liquidi sintetici il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse emissioni di carbonio ***di origine fossile con cattura del carbonio***, nonché qualsiasi combustibile a base fossile che soddisfa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni una determinata attività economica possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'allegato I del regolamento delegato (UE) [...]/[...]. I "carburanti derivanti da carbonio riciclato", quali definiti all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2018/2001, sono inclusi in questa categoria.

[36] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del

regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

[37] Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale, (C(2021) 2800 final (GU L del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 213
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b), d), e), g), h), k), m), n) e o), del presente articolo, e dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), h), i), l), m) e n), i prodotti destinati ad essere erogati sono considerati destinati all'uso come combustibile per riscaldamento o carburante per motori quando il fornitore è consapevole***, o dovrebbe ragionevolmente esserlo,*** che il destinatario intende utilizzare i prodotti in oggetto come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), non sono considerati destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori se sono forniti a un produttore di beni di cui al paragrafo 1,	7. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b), d), e), g), h), k), m), n) e o), del presente articolo, e dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), h), i), l), m) e n), i prodotti destinati ad essere erogati sono considerati destinati all'uso come combustibile per riscaldamento o carburante per motori quando il fornitore è consapevole che il destinatario intende utilizzare i prodotti in oggetto come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), non sono considerati destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori se sono forniti a un produttore di beni di cui al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo e

lettera n), del presente articolo e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera n).	all'articolo 21, paragrafo 1, lettera n).

Or. en

Emendamento 214
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tali atti delegati non comportano modifiche delle aliquote minime d'imposta fissate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.	Tali atti delegati non comportano modifiche delle aliquote minime d'imposta fissate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità. ***La Commissione allega i codici della nomenclatura combinata all'allegato I.***

Or. en

Emendamento 215
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e ***nei processi elettrolitici e metallurgici***, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,	Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e ***nel processo elettrolitico, mineralogico e metallurgico, inclusi vari metodi di produzione dell'idrogeno, come la decomposizione pirolitica del metano o la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio***, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un

	apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,

Or. en

Emendamento 216
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, René Repasi, Irene Tinagli, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici ***e*** metallurgici, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,	Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici***,*** metallurgici ***e mineralogici, inclusi inoltre vari metodi di produzione dell'idrogeno, come la decomposizione pirolitica del metano o la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio***, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,

Or. en

Emendamento 217
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,	Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso di prodotti energetici ***rinnovabili*** per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando i prodotti energetici sono utilizzati direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il loro consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato,

Or. en

Emendamento 218
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– l'uso dell'elettricità principalmente ai fini della riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando l'elettricità è utilizzata direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il suo consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato.	– l'uso dell'elettricità ***rinnovabile*** principalmente ai fini della riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando l'elettricità ***rinnovabile*** è utilizzata direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il suo consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato.

Or. en

Emendamento 219
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

– l'uso dell'elettricità principalmente ai fini della riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici, quando l'elettricità è utilizzata direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il suo consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato.	– l'uso dell'elettricità principalmente ai fini della riduzione chimica e nei processi elettrolitici***, mineralogici*** e metallurgici, quando l'elettricità è utilizzata direttamente nel processo o per fornire un apporto diretto di energia al processo, o il suo consumo è connesso al processo, è considerato uso combinato.

Or. en

Emendamento 220
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– processi mineralogici: per "processi mineralogici" si intendono i processi classificati nella nomenclatura NACE sotto il codice 23 "Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" nell'ambito del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Consiglio relativo alla classificazione statistica delle attività economiche NACE.

Or. en

Emendamento 221
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– processi mineralogici classificati nella nomenclatura NACE sotto il codice 23 "Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" nell'ambito del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Consiglio relativo alla

classificazione statistica delle attività economiche NACE.

Or. en

Emendamento 222
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) a tutti gli usi dei prodotti energetici e dell'elettricità in impianti che rientrano nel sistema di diritti di emissione commercializzabili dell'Unione ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Il presente punto va aggiunto all'articolo 3, paragrafo 1, come lettera c).

Emendamento 223
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità di cui all'articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.	1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità di cui all'articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva***, che costituiscono la somma dell'aliquota per la componente energia e dell'aliquota per la componente carbonio ottenuta in base al prezzo minimo del carbonio di cui all'allegato I della presente direttiva***.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento necessario per ragioni imperative inerenti alla logica interna del testo e che è inestricabilmente collegato ad altri emendamenti ricevibili, nella fattispecie quelli all'articolo 1, paragrafo 2, che prevedono una tassazione basata tanto sul contenuto energetico quanto sul tenore di carbonio dei prodotti energetici. L'articolo 4, paragrafo 1, va dunque emendato per precisare e stabilire che i livelli minimi tassazione sono composti sia da un'aliquota relativa alla componente energia sia da un'aliquota relativa alla componente carbonio, che deriva dal prezzo del carbonio indicato nell'allegato I modificato della presente direttiva.

Emendamento 224
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini della presente direttiva si intende per "livello di tassazione" l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.	2. Ai fini della presente direttiva si intende per "livello di tassazione" l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), ***compreso il prezzo del carbonio stabilito nel sistema di scambio di quote di emissione per l'edilizia e i trasporti su strada ai sensi del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE,*** calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.

Or. en

Motivazione

This amendment is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text and it is inextricably linked to other admissible amendments, in particular amendments on Article 1 – paragraph 2, which forsee the taxation based on the energy as well as on the carbon content of energy products. A minimum carbon price, introduced through this revised Council Directive, based on admissible amendments number 28 and 29, would complement the reform of the European Emission Trading System and would help achieving the European Union 2030 climate targets in a cost efficient way. In order to avoid double taxation the introduction of a minimum carbon price in this revised Council Directive has to allow the deduction of the

carbon price established in the emission trading system for buildings and road transport established pursuant to Chapter IVa of Directive 2003/87/EC. Thus, Article 4 - paragraph 2 needs to be amended respectively

Emendamento 225
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'impatto totale dei livelli minimi di tassazione, tenendo conto dell'allegato I bis e dell'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva, non aumenta a partire da gennaio 2023 rispetto all'impatto totale dei livelli minimi fissati al 31 dicembre 2022.

Or. en

Motivazione

I cittadini e il settore industriale dell'Unione subiscono attualmente una forte pressione sui prezzi dell'energia. Pertanto, gli attuali prezzi dell'energia e delle quote di emissione offrono senz'altro un adeguato incentivo alla riduzione del consumo di energia. Un aumento significativo dei livelli minimi delle aliquote d'imposta tra il 2022 e il 2023 rischia di compromettere ulteriormente la tanto necessaria competitività delle industrie dell'UE. Per garantire una transizione agevole dall'attuale quadro fiscale e quello nuovo, l'impatto cumulativo dei livelli minimi delle aliquote d'imposta applicabili al 1° gennaio 2023 non deve essere superiore all'impatto totale di quelli in vigore nel 2022.

Emendamento 226
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nell'allegato I siano stabiliti livelli minimi di imposizione uguali in relazione a un dato uso, siano fissati livelli di tassazione uguali per i***	1. Gli Stati membri ***possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i*** livelli minimi di tassazione ***stabiliti nella presente direttiva***

prodotti destinati a tale uso. Gli Stati membri ***riproducono inoltre in qualsiasi momento la classificazione dei*** livelli minimi di tassazione ***di cui all'allegato I in relazione ai diversi prodotti per ciascun uso determinato***.

e siano compatibili con il diritto dell'Unione, nei seguenti casi: – tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità di cui agli articoli 9 e 10.

Or. en

Emendamento 227
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nell'allegato I siano stabiliti livelli minimi di imposizione uguali in relazione a un dato uso, siano fissati livelli di tassazione uguali per i prodotti destinati a tale uso. Gli Stati membri riproducono inoltre in qualsiasi momento la classificazione dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I in relazione ai diversi prodotti per ciascun uso determinato.	1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora nell'allegato I siano stabiliti livelli minimi di imposizione uguali in relazione a un dato uso, siano fissati livelli di tassazione uguali per i prodotti destinati a tale uso. Gli Stati membri riproducono inoltre in qualsiasi momento la classificazione dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I in relazione ai diversi prodotti per ciascun uso determinato. ***Al fine di evitare "l'effetto precipizio" (cliff-effects), gli Stati membri possono stabilire un percorso di transizione graduale verso la classificazione dei livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I. Tale percorso di transizione è stabilito d'intesa con la Commissione.***

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri la classificazione proposta comporterà un cambiamento significativo nella tassazione relativa delle diverse fonti energetiche. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire un percorso di transizione (d'intesa con la Commissione), onde evitare di essere obbligati ad aumentare o ridurre drasticamente la tassazione su talune fonti energetiche, allo scopo di applicare subito la classificazione proposta.

Emendamento 228
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della classificazione di cui al primo comma, l'elettricità è considerata insieme ad altri carburanti per motori e combustibili per riscaldamento indicati nell'allegato I, tabelle B e C, tranne quando gli Stati membri applicano un livello specifico di tassazione all'elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici, nel qual caso l'elettricità è considerata insieme ai carburanti per motori indicati nell'allegato I, tabella A, salvo diversa disposizione della presente direttiva.	Ai fini della classificazione di cui al primo comma, l'elettricità è considerata insieme ad altri carburanti per motori e combustibili per riscaldamento indicati nell'allegato I, tabelle B e C, tranne quando gli Stati membri applicano un livello specifico di tassazione all'elettricità utilizzata per ricaricare i veicoli elettrici ***e i veicoli ibridi plug-in***, nel qual caso l'elettricità è considerata insieme ai carburanti per motori indicati nell'allegato I, tabella A, salvo diversa disposizione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 229
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale riportata dall'indice nell'anno di calendario	***soppresso***

precedente.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

Un'indicizzazione automatica comporterebbe un costante aumento della tassazione, fuori dal controllo degli Stati membri.

Emendamento 230
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale riportata dall'indice nell'anno di calendario precedente.	***soppresso***
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.	

Or. en

Emendamento 231
Bogdan Rzońca, Andżelika Anna Możdżanowska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale riportata dall'indice nell'anno di calendario precedente.	***soppresso***
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.	

Or. en

Motivazione

La proposta presume che le aliquote d'imposta saranno soggette a un'indicizzazione annuale basata sull'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. Tale soluzione presenta numerosi svantaggi, per lo più dovuti all'impossibilità di valutare i costi a lungo termine sostenuti dalle imprese e dai singoli consumatori. La suddetta soluzione contribuirà inoltre a ulteriori aumenti dei prezzi dell'energia, che stanno già raggiungendo livelli record.

Emendamento 232
Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale riportata dall'indice nell'anno di calendario precedente.	***soppresso***
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.	

Or. en

Emendamento 233
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva ***sono adeguati ogni tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere*** conto ***delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale riportata dall'indice nell'anno di calendario precedente.***	2. ***Laddove sia applicabile un periodo transitorio di cui all'allegato I, la Commissione valuta la necessità di prorogarlo. Pertanto, la Commissione riesamina periodicamente*** i livelli minimi di tassazione ***come*** stabiliti nella presente direttiva***, in linea con l'articolo 31. Nella sua valutazione la Commissione tiene*** conto ***in particolare della maturità tecnologica e di mercato dei vettori energetici alternativi, nonché delle valutazioni degli Stati membri che dimostrano che alternative più pulite non sono immediatamente disponibili sul mercato e non si prevede che lo siano a breve termine***.

Or. en

Emendamento 234
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat.*** I livelli minimi sono adeguati ***automaticamente*** aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale riportata dall'indice nell'anno di calendario precedente.	2. I livelli minimi sono adeguati***, sulla base di una valutazione trasparente e completa che tenga pienamente conto del rischio di perdita della competitività a livello internazionale,*** aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale riportata dall'indice nell'anno di calendario precedente.

Or. en

Emendamento 235
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni ***tre*** anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale	2. I livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva sono adeguati ogni ***cinque*** anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 al fine di tenere conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, esclusi i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari non trasformati, pubblicato da Eurostat. I livelli minimi sono adeguati automaticamente aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale

riportata dall'indice ***nell'anno*** di calendario ***precedente***.	mostrata dall'indice ***medio nei cinque anni*** di calendario ***precedenti***.

Or. en

Motivazione

L'indicizzazione annuale delle aliquote minime sui prezzi al consumo non è coerente con gli obiettivi generali del pacchetto "Pronti per il 55 %". Il principale motore della revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici è fare sì che tale direttiva sia allineata con le ambizioni generali in materia di clima. In tal senso, la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici può contribuire offrendo incentivi per lo sviluppo e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili. Il fine di un'indicizzazione annuale è semplicemente quello di assicurare un gettito fiscale costante, a prescindere dalle ambizioni climatiche.

Emendamento 236
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Eva Kaili, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 237
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 al fine di modificare i livelli minimi di tassazione di cui al primo comma.

	Le modifiche dei livelli minimi di tassazione devono essere debitamente giustificate in vista del conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili e nella direttiva sull'efficienza energetica e all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.
	Le modifiche dei livelli minimi di tassazione non devono ridurre nessuno di tali livelli allo zero, salvo diversamente specificato nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 238
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.	Quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Emendamento 239
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio ***si applica fino al 1º gennaio 2033***.	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio ***si applica*** il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio.

Or. en

Emendamento 240
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. ***Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.***	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella A, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Motivazione

I combustibili a basse emissioni di carbonio possono essere di origine fossile o nucleare. Sono inoltre ad altissima intensità energetica e non possono quindi essere prodotti in modo efficiente sotto il profilo energetico. Pertanto, le aliquote fiscali su tali prodotti devono tenerne conto e non è possibile equiparare tali combustibili all'energia da fonti rinnovabili, né tanto meno riservare loro un trattamento preferenziale.

Emendamento 241
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Moratoria per le regioni insulari, periferiche e remote e per i territori con significativi complessi insulari
	Con riferimento alle regioni remote, periferiche e insulari e ai territori che dispongono di significativi complessi insulari, che non hanno collegamenti diretti stradali, ferroviari o tramite ponti con il continente europeo e la cui economia è fortemente dipendente dal turismo, nei primi dieci anni l'imposta sul cherosene non sarà applicata ai voli in arrivo e in partenza da queste regioni e territori e si procederà poi alla graduale applicazione dell'imposta in cinque fasi, di pari importo, nei cinque anni successivi, per raggiungere i livelli previsti per tutti i voli al termine di un periodo di quindici anni. I requisiti per beneficiare della moratoria e per la sua applicazione sono stabiliti in un atto delegato.

Or. en

Emendamento 242
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Margarida Marques, Eva Kaili, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis

Moratoria per le regioni insulari, periferiche e remote

Con riferimento alle regioni insulari che non dispongono di collegamenti stradali, ferroviari o tramite ponti con il continente europeo e alle regioni periferiche e remote, specialmente quelle con un'economia fortemente dipendente dal turismo, nei primi cinque anni l'imposta sul cherosene non sarà applicata ai voli in arrivo e in partenza da queste regioni e si procederà poi alla graduale applicazione dell'imposta in cinque fasi, di pari importo, nei cinque anni successivi, per raggiungere i livelli previsti per tutti i voli al termine di un periodo di dieci anni. Saranno adottare tutte le misure precauzionali del caso per evitare qualsiasi deviazione di traffico ("détournement de trafic") nell'uso del cherosene. I requisiti per beneficiare della moratoria e per la sua applicazione sono stabiliti in un atto delegato.

Or. en

Motivazione

The tax on aviation fuel as proposed will crucially affect the competitiveness of insular, peripheral and remote regions, which have no road, rail or bridge alternatives by which to maintain connectivity with the European mainland, especially when tourism accounts for a significant proportion of their economy. Such territories need to be given a breathing space (of five years) in order to provide them with a chance of maintaining some degree of competitiveness before taxes on the aviation fuel used to reach them by air begin to be introduced. Commenced as of the sixth year, taxation levels would then reach over five years, the same levels applicable to all other territories in the Union.

Emendamento 243
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione *Emendamento*

Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I combustibili a basse emissioni di carbonio possono essere di origine fossile o nucleare. Sono inoltre ad altissima intensità energetica e non possono quindi essere prodotti in modo efficiente sotto il profilo energetico. Pertanto, le aliquote fiscali su tali prodotti devono tenerne conto e non è possibile equiparare tali combustibili all'energia da fonti rinnovabili, né tanto meno riservare loro un trattamento preferenziale.

Emendamento 244
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.	Quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Emendamento 245
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica ***fino al 1º gennaio 2033***.	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella B, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica ***permanentemente***.

Or. en

Emendamento 246
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, dell'acquacoltura e della silvicoltura;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Si tratta di sovvenzioni alla produzione alimentare ad alta intensità energetica considerate dannose e pertanto la soppressione è in linea con l'ottavo programma d'azione per l'ambiente, nell'intento di eliminare le sovvenzioni dannose per l'ambiente.

Emendamento 247
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.	Quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Emendamento 248
Bogdan Rzońca, Andżelika Anna Możdżanowska

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2033***. ***Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.***	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio ***2035***.

Or. en

Motivazione

According to the ETD proposal, the minimum rate for coal used for heating purposes shall be EUR 0.9/GJ (both during and after the transitional period). Under the current rules, this rate is 0.3 EUR/GJ for non-commercial and 0.15 EUR/GJ for commercial use. For gas used for heating, the minimum rate shall be EUR 0.6/GJ at the beginning of the transitional period and EUR 0.9/GJ after the end of it. During the transition period, this rate shall increase every year by 1/10 of the difference, i.e., by EUR 0.03/GJ. Under the present rules, this rate is EUR 0.3/GJ for non-commercial and EUR 0.15/GJ for commercial use. This means that in the case of energy products used for heating purposes, the minimum rate of excise duty for natural gas will rise more than twice, and for coal more than three times. Thus, the provisions of the

revised ETD directive will primarily affect the heating sector and will result in significant increases in the tax burden. Moreover, such increases will be most noticeable in the case of co-generation of heat and electricity. The process of transition to green economy cannot be completed before the planned entry into force of the revised ETD directive. It is particularly important, that in the initial transformation period, the minimum levels of taxation of energy products and electricity remain at the current level. Setting too high minimum tax rates for fossil fuels at the beginning of the transitional period will lead to an excessive burden on electricity and heat for consumers in low-income Member States, where the share of electricity and heating bills in household budgets is much higher than in other Member States. Establishing, in the case of coal, the same rate of taxation at the beginning and at the end of the transitional period raises justified doubts as to what the transitional period for this fuel consists of.

Emendamento 249
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. ***Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica fino al 1º gennaio 2033.***	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033.

Or. en

Motivazione

I combustibili a basse emissioni di carbonio possono essere di origine fossile o nucleare. Sono inoltre ad altissima intensità energetica e non possono quindi essere prodotti in modo efficiente sotto il profilo energetico. Pertanto, le aliquote fiscali su tali prodotti devono tenerne conto e non è possibile equiparare tali combustibili all'energia da fonti rinnovabili, né tanto meno riservare loro un trattamento preferenziale.

Emendamento 250
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica ***fino al 1º gennaio 2033***.	Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, quando è applicabile un periodo transitorio conformemente all'allegato I, tabella C, l'aumento dei livelli minimi di tassazione è fissato a un decimo all'anno fino al 1º gennaio 2033. Per i combustibili a basse emissioni di carbonio il livello minimo di tassazione fissato per il primo anno del periodo transitorio si applica ***permanentemente***.

Or. en

Emendamento 251
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in unità diverse da quella di cui agli articoli da 7 a 10, purché i corrispondenti livelli di tassazione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.	1. Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in unità diverse da quella di cui agli articoli da 7 a 10, purché i corrispondenti livelli di tassazione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva ***conformemente alla tabella di conversione***.

Or. en

Emendamento 252
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri esentano dalla tassazione, sotto controllo fiscale, i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa.	1. Gli Stati membri esentano dalla tassazione, sotto controllo fiscale, i prodotti energetici ***rinnovabili*** e l'elettricità ***rinnovabile*** utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa.

Or. en

Emendamento 253
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri esentano dalla tassazione, sotto controllo fiscale, i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento, di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE.

Or. en

Motivazione

La cogenerazione ad alto rendimento è riconosciuta nella direttiva 2021/27/UE sull'efficienza energetica e successive revisioni come l'alternativa più efficiente ai tradizionali impianti per la sola produzione elettrica. Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza nella causa C-31/17 chiarisce la necessità di applicare lo stesso trattamento all'energia utilizzata per la sola produzione di energia elettrica e per la cogenerazione, pur riconoscendo i benefici globali in termini di efficienza energetica della cogenerazione per la produzione combinata di energia e calore.

Emendamento 254
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, per motivi di politica ambientale gli Stati membri hanno la facoltà di tassare i prodotti di cui al paragrafo 1 prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso la tassazione di tali prodotti riproduce la classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I e non è presa in considerazione ai fini del raggiungimento del livello minimo di tassazione dell'elettricità di cui all'articolo 10.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 255
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In deroga al paragrafo 1, per motivi di politica ambientale gli Stati membri hanno la facoltà di tassare i prodotti di cui al paragrafo 1 prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso la tassazione di tali prodotti riproduce la classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I e non è presa in considerazione ai fini del raggiungimento del livello minimo di tassazione dell'elettricità di cui all'articolo 10.	2. In deroga al paragrafo 1, per motivi di politica ambientale***, climatica ed energetica*** gli Stati membri hanno la facoltà di tassare i prodotti di cui al paragrafo 1 prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso la tassazione di tali prodotti riproduce la classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I e non è presa in considerazione ai fini del raggiungimento del livello minimo di tassazione dell'elettricità di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 256
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni del livello di tassazione ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Emendamento 257
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.

Or. en

Motivazione

I periodi di esenzione dovrebbero essere subordinati alla disponibilità e alla competitività dei prezzi dei combustibili alternativi e sarebbe opportuno prevedere disposizioni che consentano di prorogare il periodo di esenzione. Al fine di promuovere la produzione di combustibili alternativi e di elettricità, la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici dovrebbe prevedere un'esenzione obbligatoria per tutti i settori. La presente direttiva deve ampliare le esenzioni fiscali obbligatorie in quanto le esenzioni fiscali facoltative sono soggette alle normative sugli aiuti di Stato, il che può creare incertezze e oneri a carico delle imprese e può comportare una doppia imposizione.

Emendamento 258
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE relative alle esenzioni di cui godono i prodotti soggetti ad accisa quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni legislative dell'Unione, gli Stati esentano dalla tassazione i prodotti energetici forniti per l'uso come combustibile per i pescherecci nelle acque dell'Unione, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire una giusta e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi.
	Ai fini del presente articolo, per "peschereccio" si intende qualsiasi nave quale definita all'articolo 4, punto 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[40 bis].
	_____
	[40 bis] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L del 28.12.2013, pag. 22).

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta

costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 259
Irene Tinagli, Elisabetta Gualmini

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE relative alle esenzioni di cui godono i prodotti soggetti a tassazione quando sono destinati a determinati usi e fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la pesca nelle acque dell'Unione e l'elettricità prodotta a bordo dei pescherecci, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi. Ai fini del presente articolo, per "peschereccio" si intende qualsiasi nave quale definita all'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Emendamento 260
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente direttiva, ***applicabili come uso singolo alla***	1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente direttiva, gli Stati membri applicano, sotto

navigazione aerea intra-UE di voli diversi dai voli d'affari e dai voli da diporto, gli Stati membri applicano, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione prescritti dalla presente direttiva ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili elettrici ai fini della navigazione aerea intra-UE.	controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione prescritti dalla presente direttiva ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili elettrici ai fini della navigazione aerea intra-UE***, compresi i voli d'affari e i voli da diporto***.
	Ai fini del presente articolo, per "voli da diporto" si intende l'uso di un aeromobile per scopi personali o ricreativi non associati a un uso commerciale o professionale. Per tali voli le aliquote indicate nella tabella A dell'allegato I sono raddoppiate.

Or. en

Emendamento 261
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente direttiva, applicabili come uso singolo alla navigazione aerea intra-UE ***di voli diversi dai voli d'affari e dai voli da diporto***, gli Stati membri applicano, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione prescritti dalla presente direttiva ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili elettrici ai fini della navigazione aerea intra-UE.	1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e l'articolo 5 della presente direttiva, applicabili come uso singolo alla navigazione aerea intra-UE, gli Stati membri applicano, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione prescritti dalla presente direttiva ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e all'elettricità utilizzata direttamente per la ricarica di aeromobili elettrici ai fini della navigazione aerea intra-UE.

Or. en

Emendamento 262
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il periodo transitorio è chiaramente troppo lungo e compromette gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 263
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai	I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni***, a decorrere da quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva***. Un'aliquota minima pari

combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.	a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.

Or. en

Emendamento 264
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un ***decimo*** delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di ***dieci*** anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.	I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un ***quinto*** delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di ***cinque*** anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.

Or. en

Emendamento 265
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle	I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle

aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità ***durante tale periodo transitorio di dieci anni***.	aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.

Or. en

Emendamento 266
Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità ***durante tale periodo transitorio di dieci anni***.	I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.

Or. en

Emendamento 267
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
I livelli minimi di tassazione di cui al primo comma iniziano da zero e aumentano ogni anno di un decimo delle aliquote minime definitive di cui all'allegato I, tabelle A e D, per un periodo transitorio di dieci anni. Un'aliquota minima pari a zero si applica ***ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio,*** ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni.	Un'aliquota minima pari a zero si applica ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità durante tale periodo transitorio di dieci anni ***di cui all'allegato I, tabelle A e D***.

Or. en

Motivazione

Qualunque esenzione parziale alla tassazione del carburante avio e, a maggior ragione, l'esenzione totale come avvenuto finora, costituiscono di fatto una sovvenzione nascosta al settore dell'aviazione. Tali agevolazioni devono terminare immediatamente e non gradualmente in un arco di dieci anni, in modo da contribuire alla dovuta internalizzazione dei costi climatici e ambientali dell'aviazione e creare infine condizioni di parità rispetto ad altri modi di trasporto per i quali l'energia utilizzata è tassata.

Emendamento 268
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "aviazione d'affari" si intende l'esercizio o l'impiego di aeromobili da parte di imprese o privati per il trasporto di passeggeri o merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 269
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "aviazione d'affari" si intende l'esercizio o l'impiego di aeromobili da parte di imprese o privati per il trasporto di passeggeri o merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale.	Ai fini del presente articolo, per "aviazione d'affari" si intende l'esercizio o l'impiego di aeromobili da parte di imprese o privati per ***qualsiasi finalità, compresi*** il trasporto di passeggeri***, i voli cargo*** o ***il trasporto di*** merci a titolo ausiliario all'esercizio della loro attività, a fini che in genere non rientrano nelle attività di pubblico noleggio, e pilotati da persone che sono quantomeno titolari di una licenza valida di pilota commerciale con un'abilitazione al volo strumentale.

Or. en

Motivazione

Un'esenzione per i voli cargo non appare giustificata, soprattutto considerando che la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente fissa obiettivi per il trasferimento modale alla ferrovia sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto di merci. L'esenzione fiscale concessa ai voli cargo andrebbe nella direzione opposta, creando un vantaggio competitivo per il trasporto merci aereo e impedendo una concorrenza equa da parte delle ferrovie.

Emendamento 270
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "voli da diporto" si intende l'uso di un aeromobile per scopi personali o ricreativi non associati a un uso commerciale o	***soppresso***

professionale.

Or. en

Emendamento 271
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sono esentati i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e l'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare aeromobili elettrici, ai fini della navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo.	***soppresso***
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 ai voli nazionali esclusivamente cargo di cui al primo comma del presente paragrafo.	
Se uno Stato membro ha concluso un accordo con uno o più Stati membri, può anche applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 alla navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo di cui al primo comma.	
Ai fini del presente paragrafo, per "volo esclusivamente cargo" si intende un servizio aereo di linea o non di linea effettuato da aeromobili che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.	

Or. en

Motivazione

Un'esenzione per i voli cargo non appare giustificata, soprattutto considerando che la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente fissa obiettivi per il trasferimento modale alla ferrovia sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto di merci. L'esenzione fiscale concessa ai voli cargo andrebbe nella direzione opposta, creando un vantaggio competitivo per il trasporto merci aereo.

Emendamento 272
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sono esentati i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e l'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare aeromobili elettrici, ai fini della navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo.	***soppresso***
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 ai voli nazionali esclusivamente cargo di cui al primo comma del presente paragrafo.	
Se uno Stato membro ha concluso un accordo con uno o più Stati membri, può anche applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 alla navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo di cui al primo comma.	
Ai fini del presente paragrafo, per "volo esclusivamente cargo" si intende un servizio aereo di linea o non di linea effettuato da aeromobili che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.	

Emendamento 273
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sono esentati i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e l'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare aeromobili elettrici, ai fini della navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo.	***soppresso***
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 ai voli nazionali esclusivamente cargo di cui al primo comma del presente paragrafo.	
Se uno Stato membro ha concluso un accordo con uno o più Stati membri, può anche applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 alla navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo di cui al primo comma.	
Ai fini del presente paragrafo, per "volo esclusivamente cargo" si intende un servizio aereo di linea o non di linea effettuato da aeromobili che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.	

Or. en

Motivazione

Un'esenzione per i voli cargo non appare giustificata, soprattutto considerando che la

strategia per una mobilità sostenibile e intelligente fissa obiettivi per il trasferimento modale alla ferrovia sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto di merci. L'esenzione fiscale concessa ai voli cargo andrebbe nella direzione opposta, creando un vantaggio competitivo per il trasporto merci aereo e impedendo una concorrenza equa da parte delle ferrovie.

Emendamento 274
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Sono esentati i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e l'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare aeromobili elettrici, ai fini della navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo.	2. Sono esentati i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per gli aeromobili e l'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare aeromobili elettrici, ai fini della navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo ***per tutti i casi in cui questi sono coperti dall'attuale sistema di scambio di quote di emissione per l'aviazione***.

Or. en

Emendamento 275
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 ai voli nazionali esclusivamente cargo di cui al primo comma del presente paragrafo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 276

Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se uno Stato membro ha concluso un accordo con uno o più Stati membri, può anche applicare lo stesso livello di tassazione di cui al paragrafo 1 alla navigazione aerea intra-UE di voli esclusivamente cargo di cui al primo comma.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 277
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente paragrafo, per "volo esclusivamente cargo" si intende un servizio aereo di linea o non di linea effettuato da aeromobili che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come voli che prestano servizi passeggeri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 278
Paul Tang, Aurore Lalucq, Niels Fuglsang, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

3. Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri possono ***concedere l'esenzione o*** applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione aerea intra-UE alla navigazione aerea extra-UE ***a seconda del tipo di volo***.	3. Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri possono applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione aerea intra-UE alla navigazione aerea extra-UE.

Or. en

Emendamento 279
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri possono ***concedere l'esenzione o*** applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione aerea intra-UE alla navigazione aerea extra-UE a seconda del tipo di volo.	3. Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri possono applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione aerea intra-UE alla navigazione aerea extra-UE a seconda del tipo di volo.

Or. en

Emendamento 280
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali ***o parziali*** all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento.	5. Gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento.

Or. en

Emendamento 281

Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento.	5. Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita agli aeromobili in stazionamento***, nonché fornita ai fini di operazioni di rullaggio elettrico autonomo da parte degli aeromobili o ai veicoli elettrici a terra utilizzati per le operazioni di push back e traino***.

Or. en

Motivazione

Besides the stationary stand-by functioning under electricity, it has to be envisaged the possibility for fully electric operations aimed at moving and positioning aircraft in the ground (other than take-off and landing). Even if they are a small fraction within the overall picture, the ground operation emissions are possibly the most easily abated within aviation, and technology to make it possible already exist, both in-built in planes and externally provided. Such electrification and the avoidance of the operation of fuel engine ought to have moreover a significant positive impact in the air quality of areas surrounding airport.

Emendamento 282
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, per "elettricità fornita agli aeromobili ***in stazionamento***" si intende la fornitura di elettricità mediante un'interfaccia standardizzata fissa o mobile agli aeromobili quando sono stazionati al gate o in postazioni remote.	Ai fini del primo comma, per "elettricità fornita agli aeromobili" si intende la fornitura di elettricità mediante un'interfaccia standardizzata fissa o mobile agli aeromobili quando sono stazionati al gate o in postazioni remote.

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con l'emendamento precedente, nel quale l'ambito dell'elettrificazione a terra va oltre la situazione di stazionamento, ma dovrebbe comprendere anche le operazioni di rullaggio, push back e traino.

Emendamento 283
Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Nicola Beer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le entrate generate sono destinate dagli Stati membri al sostegno di progetti e investimenti nel settore dell'aviazione. È opportuno che i progetti e gli investimenti ammissibili vertano sull'efficienza energetica, la transizione energetica, gli aeroporti sostenibili e circolari, le tecnologie innovative e la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi a sostegno della decarbonizzazione del settore.

Or. en

Motivazione

Data la maggiore pressione esercitata dalle misure climatiche necessarie e al fine di limitare le possibilità di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è opportuno sostenere il settore dell'aviazione nella transizione energetica.

Emendamento 284
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di	1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di

tassazione di cui all'allegato I, tabelle ***B*** e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.	tassazione di cui all'allegato I, tabelle ***A*** e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.

Or. en

Emendamento 285
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua***,*** ***pesca*** e trasporto merci intra-UE.	1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua e trasporto merci intra-UE.

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 286
Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE.	1. Fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri applicano come uso singolo, sotto controllo fiscale, almeno i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle B e D, ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per le navi e all'elettricità utilizzata direttamente per ricaricare le navi elettriche, a fini di servizi regolari di navigazione per via d'acqua, pesca e trasporto merci intra-UE. ***La Commissione stabilisce, mediante un atto delegato, un meccanismo di calcolo per tassare la quantità di combustibile consumata nelle acque dell'UE, sulla base del sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV)[1 bis].***
	[1 bis] Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.

Or. en

Motivazione

Al fine di limitare le possibilità di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dovrebbe essere tassato solo il quantitativo di olio pesante utilizzato nelle acque dell'UE. L'incentivo ai rifornimenti di carburante al di fuori dell'UE è pertanto ridotto e nel contempo si incentiva il ricorso ad alternative sostenibili.

Emendamento 287
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, l'elettricità è	Ai fini del primo comma, l'elettricità è

classificata tra i carburanti per motori di cui all'allegato I, tabella ***B***.	classificata tra i carburanti per motori di cui all'allegato I, tabella ***A***.

Or. en

Emendamento 288
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per un periodo transitorio di dieci anni aliquote minime pari a zero si applicano ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.	Per un periodo transitorio di dieci anni aliquote minime pari a zero si applicano ***al gas naturale liquefatto,*** ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.

Or. en

Emendamento 289
Ondřej Kovařík, Nicola Beer, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per un periodo transitorio di dieci anni aliquote minime pari a zero si applicano ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.	Aliquote minime pari a zero si applicano ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio, ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.

Or. en

Emendamento 290

Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per un periodo transitorio di dieci anni aliquote minime pari a zero si applicano ***ai biocarburanti e biogas sostenibili, ai combustibili a basse emissioni di carbonio,*** ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità.	Per un periodo transitorio di dieci anni aliquote minime pari a zero si applicano ai carburanti rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti e biogas avanzati sostenibili e all'elettricità ***come stabilito all'allegato I, tabelle A e D***.

Or. en

Emendamento 291
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "navigazione per via d'acqua intra-UE" si intende la navigazione ***tra due porti situati*** nell'Unione, compresa la navigazione nazionale.	Ai fini del presente articolo, per "navigazione per via d'acqua intra-UE" si intende la navigazione ***con porto di destinazione o di partenza situato*** nell'Unione, compresa la navigazione nazionale.

Or. en

Motivazione

I pescherecci d'altura o i pescherecci che operano al di fuori della ZEE sono quelli che consumano più carburante, nonché quelli che traggono maggiori benefici dalle esenzioni fiscali per i carburanti. Il testo attuale non prevede tassazioni a loro carico e non fornisce pertanto il giusto segnale per il passaggio ad altri carburanti o ad attività e sistemi di alimentazione più sostenibili. L'ambito più ampio è inoltre coerente con l'approccio adottato nel progetto di proposta legislativa FuelEU Maritime.

Emendamento 292
Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del presente articolo, per "trasporto di merci" si intende un servizio di linea o non di linea effettuato da navi che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i viaggi che trasportano uno o più passeggeri paganti e i viaggi elencati negli orari pubblicati come viaggi che prestano servizi passeggeri.	Ai fini del presente articolo, per "trasporto di merci" si intende un servizio di linea o non di linea effettuato da navi che trasportano merci a titolo oneroso diverse da passeggeri paganti, esclusi i viaggi che trasportano uno o più passeggeri paganti e i viaggi elencati negli orari pubblicati come viaggi che prestano servizi passeggeri. ***Sono inclusi i viaggi che sono normalmente utilizzati per il trasporto di merci, ma che per motivi logistici non trasportano carichi commerciali.*** *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Motivazione

Talvolta le navi devono navigare senza carico o con container vuoti per motivi economici e logistici. Poiché tali viaggi sono effettuati per necessità, sarebbe ingiusto escluderli dalla definizione di trasporto merci se la nave fosse utilizzata a tali fini. Tale aspetto va pertanto chiarito.

Emendamento 293
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono ***concedere un'esenzione o*** applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione per via d'acqua intra-UE alla navigazione	2. Gli Stati membri possono applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione per via d'acqua intra-UE alla navigazione per via d'acqua extra-UE a

per via d'acqua extra-UE a seconda del tipo di attività.	seconda del tipo di attività.

Or. en

Emendamento 294
Nicola Beer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono ***concedere un'esenzione o*** applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione per via d'acqua intra-UE alla navigazione per via d'acqua extra-UE a seconda del tipo di attività.	2. Gli Stati membri possono applicare gli stessi livelli di tassazione della navigazione per via d'acqua intra-UE alla navigazione per via d'acqua extra-UE a seconda del tipo di attività.

Or. en

Emendamento 295
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.	5. Gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto ***o alle loro batterie mobili ricaricate in porto***.

Or. en

Motivazione

Modifiche per incentivare ulteriormente la fornitura di elettricità a terra a tutte le navi, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità dell'aria nei porti.

Emendamento 296
Ondřej Kovařík, Nicola Beer, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali ***o parziali*** all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.	5. Gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.

Or. en

Emendamento 297
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.	5. Gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni totali o parziali all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto.

Or. en

Emendamento 298
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Martin Hlaváček, Nicola Beer, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le entrate connesse al trasporto per via navigabile interna sono utilizzate per istituire un apposito fondo dell'UE per le vie navigabili interne. I progetti e gli investimenti ammissibili vertono

sull'ammodernamento e sul rinnovo delle navi al fine di migliorarne l'efficienza energetica e sostenere gli investimenti in tecnologie innovative e finalizzate al risparmio energetico nonché gli investimenti nelle infrastrutture portuali, come la diffusione di combustibili alternativi, a sostegno della decarbonizzazione del settore.

Or. en

Emendamento 299
Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Nicola Beer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le entrate connesse al trasporto marittimo sono destinate dagli Stati membri al sostegno di progetti e investimenti nel settore medesimo. I progetti e gli investimenti ammissibili vertono sull'efficienza energetica, la transizione energetica, porti sostenibili e circolari, le tecnologie innovative e la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi a sostegno della decarbonizzazione del settore.

Or. en

Motivazione

Data la maggiore pressione esercitata dalle misure climatiche necessarie e al fine di limitare le possibilità di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, è opportuno sostenere il settore marittimo nella transizione energetica.

Emendamento 300
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:	Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:

Or. en

Emendamento 301
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, René Repasi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:	Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:

Or. en

Emendamento 302
Bogdan Rzońca, Andżelika Anna Możdżanowska

Proposta di direttiva
Articolo 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:	Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione:

Or. en

Motivazione

European Commission's proposal does not apply, as is currently the case, an optional exemption from excise duty of energy products and electricity used in the processes of combined electricity and heat production. These changes will increase the price of heat and electricity produced in cogeneration and result in additional distributional effects borne by households. Therefore, we call on the Council to modify the Commission's proposal by allowing the exemption from taxation for electricity and energy products used to produce heat and electricity in cogeneration. The Commission's proposal allows Member States to apply tax exemptions or reductions for certain types of energy. In our opinion, in order to really promote environmentally friendly technologies, these exemptions should not be optional, with the decision left to the Member State, but mandatory. This will guarantee both producers and consumers that the regulatory environment will not change abruptly.

Emendamento 303
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***possono applicare***, sotto controllo fiscale, esenzioni ***o riduzioni totali o parziali*** del livello di tassazione:	Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, gli Stati membri ***applicano***, sotto controllo fiscale, esenzioni del livello di tassazione:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 304
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ai prodotti imponibili utilizzati	a) ai prodotti imponibili utilizzati

sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti ***più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse*** rinnovabili;	sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti ***sostenibili ottenuti da fonti energetiche*** rinnovabili;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 305
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Alla Commissione è conferito il potere di elaborare e adottare un atto delegato al fine di integrare la presente direttiva istituendo un quadro comune di certificazione che individui l'origine dell'elettricità consumata.
	La certificazione fornisce ai consumatori informazioni sulle fonti energetiche dell'elettricità consumata. Gli Stati membri attuano la certificazione entro la fine del periodo transitorio.
	In conformità dell'articolo 22 della direttiva sull'efficienza energetica, gli Stati membri attenuano gli effetti distributivi delle misure e delle politiche destinate al corretto funzionamento del sistema di certificazione.
	Una volta attuato il sistema di certificazione, gli Stati membri possono applicare esenzioni all'elettricità generata a partire dai prodotti specificati all'articolo 16.
	La Commissione adotta tale atto delegato entro il 1° gennaio 2025.

Or. en

Emendamento 306
Joachim Schuster, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) ai consumatori a titolo degli accordi per l'acquisto di energia elettrica, alle comunità energetiche e ai consumatori attivi la cui autoproduzione di elettricità deriva dai prodotti specificati nel presente articolo;

Or. en

Motivazione

Contribuendo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la dipendenza energetica, nonché a offrire flessibilità alle reti, le comunità energetiche e i prosumatori che producono autonomamente energie rinnovabili costituiscono un elemento centrale essenziale della transizione energetica. Al fine di incentivare tali prassi in tutti gli Stati membri, l'elettricità autoprodotta dovrebbe essere esente da tassazione.

Emendamento 307
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) all'elettricità:	b) all'elettricità ***da fonti rinnovabili***:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 308
Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) all'elettricità:	b) all'elettricità ***e all'elettricità generata da idrogeno rinnovabile***:

Or. en

Emendamento 309
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– generata dalla biomassa sostenibile o da prodotti ottenuti dalla biomassa sostenibile,	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 310
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 1 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– generata dal metano emesso da	***soppresso***

miniere di carbone abbandonate,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 311
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 1 – trattino 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
– generata da celle a combustibile;	– generata da celle a combustibile ***alimentate da combustibili rinnovabili di origine non biologica***;

Or. en

Emendamento 312
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– generata da fonti rinnovabili e prodotta, consumata, stoccata o condivisa da autoconsumatori di energia rinnovabile, da autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e da famiglie e PMI clienti finali che partecipano in quanto soci o azionisti di una comunità di energia rinnovabile, di cui alla direttiva (UE) 2018/2001;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 313
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– generata da gas rinnovabili e da combustibili rinnovabili di origine non biologica;

Or. en

Motivazione

L'inclusione dei combustibili rinnovabili di origine non biologica e dei gas rinnovabili nell'elenco dei prodotti ammissibili alle esenzioni è in linea con la valutazione ambientale proposta nell'allegato I alla direttiva. È inoltre in linea con il regolamento delegato della Commissione sulla tassonomia che stabilisce che, a partire dal 2036, la produzione di elettricità negli impianti a gas deve passare al 100 % di gas rinnovabili. Per conseguire tale obiettivo sarà necessario mobilitare tutte le tecnologie disponibili per la produzione di idrogeno.

Emendamento 314
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– generata da gas rinnovabili e da combustibili rinnovabili di origine non biologica;

Or. en

Emendamento 315

Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati nel presente paragrafo.	Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore ***di energia rinnovabile, compresi gli autoconsumatori di energia rinnovabile, gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le famiglie clienti finali che partecipano in quanto soci o azionisti di una comunità di energia rinnovabile,*** l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati nel presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 316
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera b – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri possono inoltre applicare esenzioni ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Emendamento 317
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché la cogenerazione delle unità di cogenerazione sia cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 318
Bogdan Rzońca, Andżelika Anna Możdżanowska

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) all'elettricità ***prodotta*** dalla generazione combinata di energia e calore, ***purché la cogenerazione delle unità di cogenerazione sia cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE.***	c) ***ai prodotti energetici e*** all'elettricità ***prodotti*** dalla generazione combinata di energia e calore,

Or. en

Motivazione

European Commission's proposal does not apply, as is currently the case, an optional exemption from excise duty of energy products and electricity used in the processes of combined electricity and heat production. These changes will increase the price of heat and electricity produced in cogeneration and result in additional distributional effects borne by households. Therefore, we call on the Council to modify the Commission's proposal by allowing the exemption from taxation for electricity and energy products used to produce heat and electricity in cogeneration. The Commission's proposal allows Member States to apply tax exemptions or reductions for certain types of energy. In our opinion, in order to really promote environmentally friendly technologies, these exemptions should not be optional, with the decision left to the Member State, but mandatory. This will guarantee both producers and consumers that the regulatory environment will not change abruptly.

Emendamento 319
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, René Repasi, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché la cogenerazione delle unità di cogenerazione sia cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE.	c) all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché la cogenerazione delle unità di cogenerazione sia cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE***, nonché ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la cogenerazione ad alto rendimento***.

Or. en

Motivazione

Le eventuali esenzioni fiscali o riduzioni del livello di tassazione per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati nel processo di produzione di calore nell'ambito della cogenerazione ad alto rendimento dovrebbero essere mantenute, come indicato nella vigente direttiva, in quanto l'applicazione dell'aliquota minima comporterà un aumento significativo e sproporzionato dell'onere fiscale.

Emendamento 320
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica***,*** ai biocarburanti, bioliquidi***,*** biogas avanzati sostenibili ***e ai prodotti avanzati sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402***;	d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica ***e*** ai biocarburanti, bioliquidi ***e*** biogas avanzati sostenibili;

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 4, comma 2; secondo i criteri stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili, i prodotti dei codici 4401 e 4402 sono prodotti avanzati tanto quanto le materie prime da cui sono ottenuti.

Emendamento 321
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti, bioliquidi, biogas ***avanzati*** sostenibili e ai prodotti ***avanzati*** sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402;	d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, ***ai combustibili a basse emissioni di carbonio,*** ai biocarburanti, bioliquidi, biogas sostenibili e ai prodotti sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402;

Or. en

Emendamento 322
Martin Hlaváček

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti, bioliquidi, biogas ***avanzati*** sostenibili e ai prodotti ***avanzati*** sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402;	d) ai combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai biocarburanti, bioliquidi, biogas sostenibili e ai prodotti sostenibili di cui ai codici NC 4401 e 4402;

Or. en

Emendamento 323
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 16 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ai prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 324
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Isabel Benjumea Benjumea

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come combustibile per i pescherecci nelle acque dell'Unione.
	Ai fini del presente articolo, per "peschereccio" si intende qualsiasi nave quale definita all'articolo 4, punto 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[40 ter].
	[40 ter] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L del 28.12.2013, pag. 22).

Or. es

Motivazione

Le esenzioni fiscali per il combustibile usato dai pescherecci dell'UE dovrebbero essere mantenute per evitare che le navi si riforniscano in paesi dove le aliquote fiscali o i prezzi sono più bassi, garantendo così condizioni di parità. La tassazione del combustibile comporterebbe inoltre una disparità di trattamento tra territori e flotte a scapito della flotta costiera, che non può intraprendere lunghe traversate per scegliere il luogo in cui rifornirsi.

Emendamento 325
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per le attività nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o dell'acquacoltura e nella silvicoltura.

Or. en

Emendamento 326
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per attività di pesca commerciale e all'elettricità prodotta a bordo dei pescherecci.

Or. en

Emendamento 327
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 16 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater) all'idrogeno rinnovabile.

Or. en

Emendamento 328
Bogdan Rzońca, Andżelika Anna Możdżanowska

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 16 bis
	Laddove l'elettricità e il calore soddisfano i criteri per la cogenerazione ad alto rendimento [alla data di entrata in vigore della presente direttiva], uno Stato membro applica, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni del livello di tassazione, indipendentemente da eventuali ulteriori modifiche delle disposizioni di altre normative che definiscono la cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Motivazione

Linking the possibility of exemption from taxation to fulfilment of the criteria for high-efficiency cogeneration and efficient district heating, in the light of the proposed amendments to the EED, is a further burden on the sector and consumers and appears to contradict the present approach of the European Commission promoting cogeneration. Therefore, we call on the Council to allow the exemption from taxation of electricity and heat to apply also for those units which currently meet the definition of high-efficiency cogeneration, regardless of any future changes to this definition (grandfathering).

Emendamento 329
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i	***soppresso***

prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per la cogenerazione di calore ed elettricità, fatto salvo l'articolo 13;

Or. en

Emendamento 330
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per la cogenerazione di calore ed elettricità, fatto salvo l'articolo 13;	a) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per la cogenerazione di calore ed elettricità, fatto salvo l'articolo 13; ***ai fini della lettera a), i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle C e D possono scendere a zero;***

Or. en

Motivazione

La cogenerazione ad alto rendimento è riconosciuta nel regolamento sulla tassonomia come un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, al fine di promuovere la cogenerazione, è mantenuta l'attuale possibile esenzione fiscale applicata ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore ed elettricità.

Emendamento 331
Nicola Beer, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, ***tabelle*** C ***e D***, per i	a) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, ***tabella*** C, per i prodotti

prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per la cogenerazione di calore ed elettricità, fatto salvo l'articolo 13;

energetici e l'elettricità utilizzati per la cogenerazione di calore ed elettricità, fatto salvo l'articolo 13;

Or. en

Emendamento 332
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) riduzioni del livello di tassazione***, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle B e D,*** per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus e per il trasporto pubblico ***locale*** di passeggeri, la raccolta dei rifiuti***, le forze armate*** e la pubblica amministrazione, i disabili e le ambulanze;	b) riduzioni del livello di tassazione per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus e per il trasporto pubblico di passeggeri, la raccolta dei rifiuti e la pubblica amministrazione, i disabili e le ambulanze;

Or. en

Emendamento 333
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle B e D, per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus e per il trasporto pubblico locale di passeggeri, la raccolta dei rifiuti, le forze armate e la pubblica amministrazione, ***i***	b) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle B e D, per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia ***elettrificata***, metropolitana, tram e filobus e per il trasporto pubblico locale di passeggeri, ***veicoli elettrici per*** la raccolta dei rifiuti, le forze armate e la pubblica

disabili e le ambulanze;	amministrazione, ***per il trasporto dei*** disabili e le ambulanze;

Or. en

Motivazione

La [rifusione della direttiva sull'efficienza energetica (COM(2021)0558)] propone ora una definizione di povertà energetica ed è necessario garantire la coerenza con detta definizione nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Mantenere il riferimento alla soglia di reddito è importante al fine di garantire che le autorità fiscali possano svolgere agevolmente i propri compiti.

Emendamento 334
Georgios Kyrtsos

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle B e D, per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus e per il trasporto pubblico locale di passeggeri, la raccolta dei rifiuti***, le forze armate*** e la pubblica amministrazione, i disabili e le ambulanze;	b) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle B e D, per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus e per il trasporto pubblico locale di passeggeri, la raccolta dei rifiuti e la pubblica amministrazione, i disabili e le ambulanze;

Or. en

Emendamento 335
Georgios Kyrtsos

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera b – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	È opportuno applicare un'esenzione alle forze armate, al fine di garantirne la capacità operativa;

Or. en

Emendamento 336
Nicola Beer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, ***tabelle*** C ***e D***, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie ***e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni caritative***. ***Nel caso delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla.***	c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, ***tabella*** C, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie.

Or. en

Emendamento 337
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato	c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie ***al di sotto della soglia del 150 % del reddito***

membro interessato come organizzazioni caritative. Nel caso delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla.	***disponibile equivalente mediano nazionale*** e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni caritative. Nel caso delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla.

Or. en

Emendamento 338
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni caritative. Nel caso delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla.	c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle ***A,*** C e D, per i prodotti energetici utilizzati come ***carburante per motori,*** combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni caritative. Nel caso delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla.

Or. en

Emendamento 339
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni ***caritative***. Nel caso delle organizzazioni ***caritative*** gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. ***Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla.***	c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni ***senza scopo di lucro***. Nel caso delle organizzazioni ***senza scopo di lucro*** gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione.

Or. en

Emendamento 340
Ondřej Kovařík, Nicola Beer, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni caritative. Nel caso delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora	c) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati come combustibile per riscaldamento e per l'elettricità se utilizzati da famiglie e/o da organizzazioni riconosciute dallo Stato membro interessato come organizzazioni caritative. Nel caso delle organizzazioni caritative gli Stati membri limitano la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora

l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla.	l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla. ***Ai fini della lettera c), i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I, tabelle C e D, iniziano da zero e aumentano su un periodo transitorio di dieci anni di un decimo delle aliquote minime definitive per ogni anno. Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute dagli Stati membri come a reddito medio-basso sono esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 341
Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati ***per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva***. ***Ai fini del presente paragrafo, per*** "famiglie vulnerabili" ***si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale***;	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati. ***Gli Stati membri sono liberi di decidere in merito alla definizione di*** "famiglie vulnerabili";

Or. en

Emendamento 342
Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. ***Ai fini del presente paragrafo, per*** "famiglie vulnerabili" ***si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale***;	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. ***Gli Stati membri sono liberi di decidere in merito alla definizione di*** "famiglie vulnerabili";

Or. en

Emendamento 343
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della ***presente*** direttiva***, il che, ai fini*** della ***presente*** direttiva***, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale***;	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si intendono le famiglie ***in condizione di povertà energetica e povertà dei trasporti o le famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, che sono*** significativamente colpite dagli effetti ***sui prezzi dovuti all'inclusione dell'edilizia e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione*** della direttiva ***2003/87/CE, nel quadro della transizione verso la neutralità climatica, e***

alla rifusione della direttiva ***2003/96/CE***;

Or. en

Emendamento 344
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie ***riconosciute come vulnerabili*** possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva***. Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale***;	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati dalle famiglie ***che vivono in condizioni di povertà energetica, come definita nella [direttiva sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021)0558)] e che sono inoltre al di sotto della soglia del 60 % del reddito disponibile equivalente mediano nazionale,*** possono essere esentati per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva;

Or. en

Motivazione

La [rifusione della direttiva sull'efficienza energetica (COM(2021)0558)] propone ora una definizione di povertà energetica ed è necessario garantire la coerenza con detta definizione nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Mantenere il riferimento alla soglia di reddito è importante al fine di garantire che le autorità fiscali possano svolgere agevolmente i propri compiti.

Emendamento 345
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera c – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati ***per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva***. Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale;	Ai fini della lettera c), i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati da famiglie riconosciute come vulnerabili possono essere esentati. Ai fini del presente paragrafo, per "famiglie vulnerabili" si intendono le famiglie significativamente colpite dagli effetti della presente direttiva, il che, ai fini della presente direttiva, significa che sono al di sotto della soglia di "rischio di povertà", definita come il 60 % del reddito disponibile equivalente mediano a livello nazionale;

Or. en

Emendamento 346
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi, Margarida Marques

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabella B, per i prodotti energetici con una quota di mercato inferiore all'1 % nello Stato membro interessato;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri impongono aliquote d'accisa ridotte sui combustibili che si trovano ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo del mercato. I biocombustibili avanzati prodotti a partire da materiale biologico liquido, quale il letame, raggiungono addirittura un'impronta del carbonio negativa. In tal modo, possono contribuire alla decarbonizzazione di settori come i trasporti e l'agricoltura. Il presupposto indispensabile per tale sviluppo è una quota di mercato minima pari all'1 %.

Emendamento 347
Gunnar Beck

Proposta di direttiva
Articolo 17 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) riduzioni del livello di tassazione, che non scendano al di sotto dei minimi di cui all'allegato I, tabelle C e D, per i prodotti energetici utilizzati nelle applicazioni commerciali, nelle zone prive di una rete di gas naturale;

Or. en

Motivazione

Le zone rurali sono difficili da decarbonizzare, hanno edifici più vecchi e meno efficienti dal punto di vista energetico, hanno maggiori probabilità di essere socialmente svantaggiate e l'assenza della rete del gas offre ai consumatori e alle imprese minori possibilità di scelta. Gli Stati membri, oltre alla possibilità di applicare una riduzione al combustibile per riscaldamento utilizzato dalle famiglie di cui all'articolo 17, dovrebbero avere la possibilità di applicare un'aliquota ridotta alle imprese rurali fuori dalla rete del gas.

Emendamento 348
Joachim Schuster, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, René Repasi, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al termine del periodo transitorio, se non si registrano progressi significativi secondo le valutazioni del sistema di monitoraggio sociale di cui nella presente direttiva, gli Stati membri continuano a esentare le famiglie riconosciute come vulnerabili.

Or. en

Emendamento 349
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 5, nella misura in cui è applicabile all'uso singolo, gli Stati membri possono applicare sgravi fiscali, che non scendano al di sotto dei pertinenti livelli minimi di cui all'allegato I, tabelle B, C e D, sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), e di elettricità nei seguenti casi:	Fatto salvo l'articolo 5, nella misura in cui è applicabile all'uso singolo, gli Stati membri***, per un periodo massimo di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,*** possono applicare sgravi fiscali, che non scendano al di sotto dei pertinenti livelli minimi di cui all'allegato I, tabelle B, C e D, sul consumo di prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), e di elettricità nei seguenti casi:

Or. en

Motivazione

Per garantire la parità di trattamento rispetto alle esenzioni concesse alle famiglie vulnerabili, anche le imprese dovrebbero essere soggette a un'esenzione temporanea.

Emendamento 350
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) a favore delle imprese a forte consumo di energia.	***soppresso***
Per "impresa a forte consumo di energia" si intende un'impresa, come definita all'articolo 19, i cui costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto.	

Per "acquisti di prodotti energetici e di elettricità" si intende il costo effettivo dell'energia acquistata o generata nell'impresa. Sono inclusi soltanto l'elettricità, i prodotti per riscaldamento ed energetici utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le imposte, tranne l'IVA detraibile.

Per "valore produttivo" si intende la cifra d'affari, compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.

Per "valore aggiunto" si intende il totale della cifra d'affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni.

Or. en

Emendamento 351
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) a favore delle imprese a forte consumo di energia.	a) a favore delle imprese a forte consumo di energia***, a condizione che siano conclusi accordi tra queste (beneficiari) o tra le associazioni di beneficiari e lo Stato membro, in base ai quali i beneficiari o le associazioni di beneficiari si impegnano a realizzare attività ad alta efficienza energetica, circolari, a inquinamento zero e basate sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso azioni che possono riguardare, tra l'altro, la riduzione dei consumi***

	energetici, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sostenibili e la riduzione delle emissioni e delle altre sostanze inquinanti, o qualsiasi altra misura di tutela ambientale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili. L'esenzione fiscale concessa alle imprese dovrebbe essere subordinata ad azioni che ne garantiscano la transizione ecologica, quali gli investimenti in attività più efficienti sotto il profilo energetico e circolari e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Tale approccio rispecchia inoltre quanto stabilito nella disciplina, di recente adozione, in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.

Emendamento 352
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per "impresa a forte consumo di energia" si intende un'impresa, come definita all'articolo 19, i cui costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0 % del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5 % del valore aggiunto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 353
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*

Per "acquisti di prodotti energetici e di elettricità" si intende il costo effettivo dell'energia acquistata o generata nell'impresa. Sono inclusi soltanto l'elettricità, i prodotti per riscaldamento ed energetici utilizzati per riscaldamento o per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c). Sono incluse tutte le imposte, tranne l'IVA detraibile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 354
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per "valore produttivo" si intende la cifra d'affari, compresi i sussidi direttamente legati al prezzo del prodotto, maggiorata o diminuita delle variazioni degli stock di prodotti finiti, dei lavori in corso e dei beni e dei servizi acquistati a fini di rivendita, meno gli acquisti di beni e servizi fatti a fini di rivendita.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 355
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per "valore aggiunto" si intende il totale della cifra d'affari soggetto a IVA, comprese le esportazioni, diminuito del totale degli acquisti soggetti a IVA, comprese le importazioni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 356
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) Nel quadro del sostegno statale alle aziende con le maggiori emissioni nazionali di CO_2, è possibile concludere accordi individuali tra un'azienda e il suo rispettivo Stato membro per quanto riguarda una riduzione fiscale sul consumo di prodotti energetici. Tale sostegno è autorizzato a condizione che sia legato ad ambiziosi piani di riduzione delle emissioni di CO_2 che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050.

Or. en

Emendamento 357
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***qualora*** siano conclusi accordi ***con*** entità commerciali quali definite all'articolo 19 o associazioni di tali entità commerciali***, o qualora siano attuati regimi concernenti diritti commercializzabili o misure equivalenti, purché volti a conseguire obiettivi*** di protezione ambientale ***o a migliorare l'efficienza energetica***.	b) ***a favore di altre imprese, in particolare le PMI e le start-up, a condizione che*** siano conclusi accordi ***tra gli Stati membri e le*** entità commerciali quali definite all'articolo 19 o associazioni di tali entità commerciali ***in base ai quali i beneficiari o le associazioni di beneficiari si impegnano a realizzare attività ad alta efficienza energetica, circolari, a inquinamento zero e basate sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, attraverso***

azioni che possono riguardare, tra l'altro, la riduzione dei consumi energetici, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sostenibili e la riduzione delle emissioni e delle altre sostanze inquinanti, o qualsiasi altra misura di protezione ambientale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili. L'esenzione fiscale concessa alle imprese dovrebbe essere subordinata ad azioni che ne garantiscano la transizione ecologica, quali gli investimenti in attività più efficienti sotto il profilo energetico e circolari e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Tale approccio rispecchia inoltre quanto stabilito nella disciplina, di recente adozione, in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.

Emendamento 358
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera b – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri verificano la necessità di ridurre la tassazione in modo da contribuire indirettamente a un livello più elevato di protezione ambientale attraverso una consultazione pubblica ex ante comprendente una descrizione adeguata dei settori che potrebbero beneficiare delle riduzioni e un elenco dei principali beneficiari in ciascun settore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 359
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera b – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli accordi di cui alle lettere a) e b) devono soddisfare tutte le condizioni che seguono:
	i) il contenuto degli accordi è negoziato dallo Stato membro e stabilisce gli obiettivi e fissa un calendario per il loro conseguimento;
	ii) lo Stato membro assicura un monitoraggio indipendente e regolare degli impegni assunti in tali accordi;
	iii) gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce di innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono sanzioni efficaci da irrogare in caso di mancato adempimento degli impegni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili. L'esenzione fiscale concessa alle imprese dovrebbe essere subordinata ad azioni che ne garantiscano la transizione ecologica, quali gli investimenti in attività più efficienti sotto il profilo energetico e circolari e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Tale approccio rispecchia inoltre quanto stabilito nella disciplina, di recente adozione, in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.

Emendamento 360
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera b – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Gli Stati membri devono inoltre impegnarsi a verificare che i beneficiari di cui alle lettere a) e b) soddisfino una o più tra le seguenti condizioni:

a) qualora i beneficiari debbano condurre un audit energetico ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, attuano le raccomandazioni dell'audit, nella misura in cui il tempo di ritorno per i rispettivi investimenti non sia superiore a tre anni e il costo degli investimenti sia proporzionato;

b) riducono le emissioni di gas a effetto serra legate al consumo di elettricità, in modo da coprire quanto più possibile il consumo energetico e almeno il 50 % da fonti di energia rinnovabili aggiuntive;

c) investono almeno l'80 % dell'importo ottenuto con la riduzione della tassazione in progetti che contribuiscono a riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell'impianto; ove pertinente, l'investimento dovrebbe contribuire a riduzioni fino a un livello decisamente inferiore al parametro di riferimento pertinente utilizzato per l'assegnazione gratuita nel quadro del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili. L'esenzione fiscale concessa alle imprese dovrebbe essere subordinata ad azioni che ne garantiscano la transizione ecologica, quali gli investimenti in attività più efficienti sotto il profilo energetico e circolari e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Tale approccio rispecchia inoltre quanto stabilito nella disciplina, di recente adozione, in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.

Emendamento 361
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) una riduzione temporanea a favore delle imprese che vantano un contributo importante a livello occupazionale e un piano concreto di riduzione delle emissioni di CO_2.
	Gli Stati membri possono scegliere di applicare questa riduzione temporanea per un massimo di dieci anni a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva. Le imprese dimostrano ai rispettivi Stati membri di disporre di piani di riduzione delle emissioni di CO_2 che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e il 2050. La riduzione temporanea è applicata soltanto alle imprese che offrono un numero significativo di posti di lavoro e la valutazione spetta al rispettivo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Dato l'attuale livello record registrato dai prezzi dell'energia, molte imprese, comprese quelle che non sono classificate come "ad alta intensità energetica", fanno fatica a pagare le loro bollette energetiche. Una riduzione temporanea e limitata può contribuire a garantire parità di condizioni per le imprese dell'UE, senza chiedere agli Stati membri di ridurre permanentemente le loro aliquote fiscali.

Emendamento 362
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 20	***soppresso***
1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di	

esecuzione, che autorizzano gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Ove necessario, per motivi di tutela dell'ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che autorizzano ogni Stato membro ad introdurre aliquote maggiorate specifiche in deroga alla classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I.

Lo Stato membro, che intenda adottare provvedimenti di questo tipo, ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie.

La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, di sanità, di energia e di trasporti.

Entro tre mesi dalla ricezione di tutte le pertinenti e necessarie informazioni, la Commissione presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento di questo tipo da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata per un periodo massimo di sei anni, con possibilità di rinnovo secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione, qualora ritenga che le misure di cui al paragrafo 1 non possano più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni riguardanti la concorrenza o distorsioni nel funzionamento del mercato interno o la politica dell'Unione in materia di sanità, protezione dell'ambiente, energia e

trasporti, sottopone appropriate proposte al Consiglio. Il Consiglio adotta all'unanimità una decisione su tali proposte.

Or. en

Emendamento 363
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione, che autorizzano gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Ove necessario, per motivi di tutela dell'ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che autorizzano ogni Stato membro ad introdurre aliquote maggiorate specifiche in deroga alla classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I.	1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione, che autorizzano gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Ove necessario, per motivi di ***transizione giusta e*** tutela dell'ambiente e della salute umana, compresa la riduzione dell'inquinamento atmosferico, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che autorizzano ogni Stato membro ad introdurre aliquote maggiorate specifiche in deroga alla classificazione tra i livelli minimi di tassazione di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 364
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del primo comma, gli impianti di stoccaggio di elettricità e i trasformatori di elettricità ***possono essere*** considerati ridistributori quando forniscono elettricità.	Ai fini del primo comma, gli impianti di stoccaggio di elettricità***, compresi i veicoli elettrici, le batterie di proprietà di consumatori attivi o di comunità di energia rinnovabile,*** e i trasformatori di elettricità ***sono*** considerati ridistributori quando forniscono elettricità ***e non sono soggetti a doppia imposizione***.

Or. en

Motivazione

A causa di disposizioni poco chiare nell'ambito dell'attuale direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, i consumatori che partecipano mediante la gestione della domanda e che pertanto contribuiscono alla stabilità del loro sistema elettrico tramite le loro batterie o i loro veicoli elettrici rischiano di essere soggetti a una doppia imposizione. Sebbene la questione sia affrontata nel testo, considerare gli impianti di stoccaggio di elettricità come ridistributori dovrebbe costituire un obbligo e non soltanto un'opzione ed è opportuno chiarire tale disposizione, onde provvedere affinché sia applicata anche ai consumatori attivi, di modo da migliorare la certezza del diritto.

Emendamento 365
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri i prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli, nonché in contenitori per usi speciali e destinati a essere utilizzati per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui gli stessi contenitori sono dotati.	1. ***Sono tassati una sola volta all'origine e*** non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri i prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante da tali veicoli, nonché in contenitori per usi speciali e destinati a essere utilizzati per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di cui gli stessi contenitori sono dotati.

Or. en

Emendamento 366
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Obblighi di rendicontazione per la Commissione - Sistema di monitoraggio sociale
	Entro … [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni due anni, la Commissione adotta e rende accessibile al pubblico una relazione contenente valutazioni dettagliate della situazione dei prezzi dell'energia negli Stati membri e nel mercato dell'UE e degli effetti della presente direttiva al riguardo.
	La relazione include tutti i fatti e i dati pertinenti relativi all'andamento dei prezzi dell'energia, come pure una valutazione degli effetti dell'attuazione della presente direttiva su tali prezzi, prestando una particolare attenzione alle famiglie che si trovano in condizioni di povertà energetica come definita nella presente direttiva.
	In tal senso, la Commissione tiene conto delle diverse situazioni di partenza degli Stati membri e valuta eventuali proroghe del periodo transitorio e delle esenzioni. Tale disposizione si applica in modo specifico a casi giustificati in relazione a famiglie che si trovano in condizioni di povertà energetica, al fine di evitare aumenti di prezzo inadeguati che si potrebbero verificare dopo il termine del periodo transitorio.
	La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, si avvale dei criteri stabiliti nella presente direttiva per individuare il

numero di famiglie che si trovano in condizioni di povertà energetica e per darne comunicazione.

Or. en

Emendamento 367
Joachim Schuster, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, Irene Tinagli, René Repasi, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 bis
	Obblighi di rendicontazione per la Commissione - Sistema di monitoraggio sociale
	Entro due anni dall'adozione della presente direttiva e successivamente ogni due anni, la Commissione adotta e rende accessibile al pubblico una relazione contenente valutazioni dettagliate della situazione dei prezzi dell'energia negli Stati membri e nel mercato dell'UE e degli effetti della presente direttiva al riguardo.
	La relazione include tutti i fatti e i dati pertinenti relativi all'andamento dei prezzi dell'energia, come pure una valutazione degli effetti dell'attuazione della direttiva riveduta su tali prezzi, prestando una particolare attenzione alle famiglie riconosciute come vulnerabili ai sensi della presente direttiva.
	In tal senso, la Commissione tiene conto delle diverse situazioni di partenza degli Stati membri e valuta eventuali proroghe del periodo transitorio, nonché riduzioni ed esenzioni mirate.
	Tale disposizione si applica in modo specifico a casi giustificati in relazione a famiglie riconosciute come vulnerabili, al fine di evitare vertiginosi aumenti dei prezzi che si potrebbero verificare dopo il

termine del periodo transitorio.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, individua il numero di famiglie riconosciute come vulnerabili e di quelle in condizioni di povertà energetica, come definita nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione), e ne dà comunicazione.

Or. en

Emendamento 368
Joachim Schuster, Alfred Sant, Elisabetta Gualmini, Paul Tang, René Repasi, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 26 ter
	Obblighi di rendicontazione per gli Stati membri - Sistema di monitoraggio sociale
	Entro il 2025 o due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri informano la Commissione sull'attuazione delle misure sociali direttamente o indirettamente collegate agli effetti della presente direttiva.
	La relazione comprende almeno:
	a) il rapporto tra l'importo reale dell'aumento delle entrate trasferite al bilancio nazionale degli Stati membri a seguito della revisione della tassazione dell'energia e l'importo delle risorse utilizzate per attuare le misure sociali che fronteggiano l'impatto diretto o indiretto in relazione alla presente direttiva;
	b) l'andamento dei prezzi dell'energia e i dati pertinenti disponibili che riguardano le famiglie interessate e permettono di realizzarne una mappatura per regione,

	famiglia o fascia di reddito;
	c) una mappatura dettagliata degli strumenti e delle misure sociali attuati negli Stati membri per far fronte alle conseguenze socioeconomiche connesse all'applicazione della presente revisione.

Or. en

Emendamento 369
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Eva Kaili, Pedro Marques, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Or. en

Emendamento 370
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 8, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Or. en

Emendamento 371

Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 372
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Eva Kaili, Pedro Marques, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, ***e all'articolo 5, paragrafo 2,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 373
Joachim Schuster, Elisabetta Gualmini, René Repasi, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[44].	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[44]. ***Prima di adottare l'atto delegato, la Commissione informa il Parlamento europeo in merito alla composizione del comitato di esperti, allo stato di avanzamento e all'esito del processo di consultazione degli esperti.***
[44] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	[44] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Emendamento 374
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Eva Kaili, Pedro Marques, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, ***e dell'articolo 5, paragrafo 2,*** entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Or. en

Emendamento 375
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, ***e dell'articolo 5, paragrafo 2,*** entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.	6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

Or. en

Emendamento 376
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione ***sull'***applicazione ***della presente direttiva***.	Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione ***sottopone a riesame la presente direttiva e*** presenta al Consiglio una relazione ***sulla sua*** applicazione. ***Se necessario, la relazione è corredata da una proposta legislativa.***

Or. en

Emendamento 377

Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio ***e al Parlamento europeo*** una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 378
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Irene Tinagli, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni ***cinque*** anni, e per la prima volta ***cinque*** anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Ogni ***tre*** anni, e per la prima volta ***tre*** anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 379
José Gusmão

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni ***cinque anni***, e per la prima volta ***cinque anni*** dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente	Ogni ***anno***, e per la prima volta ***un anno*** dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

direttiva.

Or. en

Emendamento 380
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni cinque anni, e per la prima volta ***cinque*** anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Ogni cinque anni, e per la prima volta ***tre*** anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio ***e al Parlamento europeo*** una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 381
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Nicola Beer, Martin Hlaváček, Ivars Ijabs, Caroline Nagtegaal

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.	Ogni cinque anni, e per la prima volta cinque anni dopo il 1º gennaio 2023, la Commissione presenta al Consiglio ***e al Parlamento europeo*** una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 382
Claude Gruffat
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, ***il livello minimo*** di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, ***se occorra rivedere l'articolo 16, se i livelli minimi*** di tassazione ***debbano essere innalzati o ampliati per riflettere maggiormente il tenore di carbonio e la componente di inquinamento atmosferico dei prodotti energetici, tenendo conto dell'impatto del sistema di scambio delle quote di emissione sulla fissazione del prezzo del carbonio e degli impatti distributivi alla luce degli obiettivi del Green Deal europeo per quanto riguarda il conseguimento di una transizione giusta, e se la direttiva riveduta sulla tassazione dei prodotti energetici contribuisca adeguatamente a una significativa fissazione del prezzo del carbonio che induca un cambiamento comportamentale, nonché l'impatto sulla riduzione dei gas a effetto serra, tenendo conto del parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici***, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti***, nell'edilizia e nell'industria,*** e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 383
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione ***e*** dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione***, dell'impatto della presente direttiva sulla connettività delle regioni remote, periferiche e insulari e dei territori con significativi complessi insulari, del possibile impatto delle disposizioni della presente direttiva sulla competitività dell'economia europea e di eventuali distorsioni, nonché*** dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 384
Alfred Sant, Eero Heinäluoma, Cyrus Engerer, Josianne Cutajar, Alex Agius Saliba, Irene Tinagli, Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Jonás Fernández, Eva Kaili, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Costas Mavrides, Billy Kelleher, Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene	Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene

conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione ***e*** dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione***, dell'impatto della presente direttiva sui collegamenti aerei e sul benessere economico e sociale delle regioni insulari, periferiche e remote, nonché*** dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 385
Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, il livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti***, la competitività complessiva delle nostre industrie*** e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. en

Emendamento 386
Lídia Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, ***il*** livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.	Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, ***l'adeguatezza e la proporzionalità del*** livello minimo di tassazione, l'impatto dell'innovazione e degli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'uso dell'elettricità nei trasporti e la giustificazione delle esenzioni, delle riduzioni e delle differenziazioni previste dalla presente direttiva. La relazione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, di considerazioni ambientali e sociali, del valore reale dei livelli minimi di imposizione e dei più ampi obiettivi pertinenti dei trattati.

Or. pt